

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(Nn. 1044 e 1515-A)

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE)

(RELATORE CARELLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine
dei mosti e dei vini (1044)

d'iniziativa dei senatori **DESANA, FERRARI, MILITERNI, CONTI, ZANNINI**
e **ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1960

E

Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle acquaviti (1515)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 APRILE 1961

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1962

ONOREVOLI SENATORI. — Dopo i reiterati tentativi sperimentati in non breve periodo di tempo, si hanno buone ragioni per sperare che il disegno di legge concernente la denominazione di origine dei vini venga finalmente discusso ed approvato.

Si può comunque ammettere che la ricerca del meno imperfetto, in uno con la molteplicità dei problemi che investono l'ampio settore economico vitivinicolo, giustifichi la lentezza che ha accompagnato il coordinamento delle varie proposte fino ad oggi succedutesi ed esaminate con larghezza di vedute e nobiltà di intenti.

Si è proceduto cioè per rettifiche successive fino a raggiungere un punto d'incontro accettabile dagli operatori delle tre branche interessate: dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, senza d'altra parte tralasciare i diritti del consumatore.

Genuinità qualitativa e garanzia costituiscono gli elementi di caratterizzazione del più gradito prodotto della vite.

Motivi di continuità operativa e di unità di indirizzo, nella diversificazione delle componenti programmatiche, ci presentano l'opportunità di ricordare che nel dicembre del 1954 venne presentato al Senato il disegno di legge n. 166 accompagnato dalla relazione qui di seguito riportata:

« Il problema della produzione di vini di buona qualità o di classe non è da oggi che si dibatte, esso risale ad oltre mezzo secolo, sostenuto, nei momenti di maggiore disagio, da particolari provvidenze di ordine legislativo che hanno lodevolmente affrontato il lavoro di attenuare il danno derivante dall'assenza di norme specifiche capaci di risolvere la questione di fondo e di favorire il radicale riordinamento del settore vitivinicolo.

La proposta, sia pure di parziale soluzione, che viene presentata al vostro esame, merita particolare attenzione per la notevole importanza che il settore richiamato ha nell'economia del nostro Paese.

I più interessanti aspetti della impalcatura vitivinicola italiana, sintetizzati nelle cifre che seguono, pongono in chiara evidenza la sua grande importanza nel quadro pro-

duttivistico nazionale come sorgente viva di attività e di reddito.

L'azione produttiva, lungi dall'essere compromessa dalle preoccupanti oscillazioni del mercato, ha usufruito, specie in questi ultimi periodi, di quei benefici determinati dallo spirito di fiducia che mai negli agricoltori è venuto meno, specialmente per ciò che riguarda la modernizzazione degli impianti enologici e la organizzazione di nuovi complessi a carattere industriale dovuti soprattutto alla iniziativa di operatori singoli ed associati.

Si nota con evidenza un deciso risveglio dei viticoltori in difesa dei loro interessi, risveglio che ha comportato la realizzazione di un notevole numero di cantine sociali che da 160 sono salite oggi a 250, con un potenziale di produzione di oltre 4 milioni di ettolitri di vino.

Tale lodevole sforzo faciliterà l'attesa razionalizzazione dei processi di vinificazione delle uve e di conservazione dei vini, nonché la loro presentazione al consumatore nella forma più gradita, per la meritata e necessaria affermazione dei prodotti italiani sia sul mercato interno (aumentate esigenze dei consumatori) che su quelli esteri (concorrenza di altri Paesi).

All'impulso impresso all'industria enologica fa riscontro l'indirizzo dato ai nuovi impianti verso vitigni pregiati capaci di dare, entro certi limiti, una produzione di uva con caratteristiche uniformi e vini di qualità e di composizione costante, sufficientemente alcoolici, serbevoli e bene accetti al consumatore.

Al dinamismo dei produttori, anche se ancora non abbastanza ordinato, ma suscettibile di miglioramento, non corrisponde, purtroppo, un mercato di sicurezza, cioè saldo e remunerativamente fermo; mercato che invece soggiace, troppo spesso, a flussi depressivi. Le cause sono diverse, non ultima la immissione al consumo di notevoli quantitativi di fermentati di tutt'altra origine, forse inconsapevolmente favorita da una legislazione alquanto indulgente.

Ciò premesso e allo scopo di rilevare la grande importanza del settore economico accennato, esponiamo alcuni dati che si pre-

stano a considerazioni di particolare interesse.

Su di una superficie territoriale produttiva di Ha. 27.761.468, compresi i boschi e le colture foraggere permanenti, la coltura della vite occupava nel 1952 le seguenti superfici:

coltura specializzata . . .	Ha.	1.034.000
coltura promiscua	»	2.899.000

Con la riduzione ad 1/4 della coltura promiscua quella della vite in Italia, espressa in specializzata, si aggira complessivamente intorno ad Ha. 1.800.000.

La produzione media dell'uva nel quadriennio 1948-51 è risultata di Qli. 68.939.000 così ripartita:

uva da vino destinata al		
consumo diretto	Qli.	2.801.000
uva da tavola	»	2.029.000
uva destinata all'appassimento	»	116.000
uva vinificata	»	63.993.000

Nello stesso periodo sono stati ottenuti mediamente Hl. 42.311.000 di vino con una resa del 66,12.

L'andamento del mercato viticolo a stento sta riprendendosi dopo il recente periodo di crisi che va dal gennaio 1949 alla primavera del 1953.

I seguenti prezzi alla produzione realizzati negli anni dal 1949 al 1954, posti a confronto con quello medio del 1938 (indice 1) danno l'idea della grave depressione:

Anni	L/Hl.	Indici
1938	108	1
1949 (ottobre)	3.706	34,3
1950 (ottobre)	3.400	31,5
1952 (ottobre)	3.650	33,8
1952 (media)	3.737	34,6
1953 (media)	6.159	57
1954 (agosto)	6.500	60,11

I prezzi indicati si riferiscono a vini di qualità comune.

Per quattro anni la viticoltura italiana ha subito un grave colpo essendo costretta a vendere sotto costo quando i costi di produzione, nello stesso periodo, avevano se-

gnato un aumento di circa 60 volte rispetto al 1938.

I sacrifici sostenuti in quel periodo sono stati immensi e la remunerazione degli addetti al settore è stata, di conseguenza, scarsi-

Il valore della produzione vinicola nel suo complesso dà un'idea dell'importanza di questo settore nei confronti di tutta la produzione lorda vendibile agricola e forestale nazionale. Infatti, applicando alla produzione media di vino nel quadriennio 1948-51 i prezzi medi alla produzione realizzati nei principali mercati viticoli del territorio nazionale, si ha un valore di lire 267.584 milioni; nello stesso periodo il valore della produzione lorda vendibile agraria e forestale è stata di lire 2.349.500 milioni con una incidenza quindi dell'11,35 per cento di tutta la produzione vinicola. Il suddetto elemento basterebbe di per se stesso ad illuminare sufficientemente sulla reale portata del settore.

Se si passa in rassegna il valore degli impianti viticoli (a nuovo) e il valore capitale delle attrezzature enologiche compresi i fabbricati (sempre a nuovo) si ha un'idea dell'ingente investimento operato in una branca dalla quale spesso non vengono tratti risultati economici proporzionatamente importanti.

Il valore degli impianti viticoli si ritiene possa aggirarsi intorno a lire 500.000 ad ettaro di vignetto e complessivamente, per una superficie in Ha. 1.800.000, a lire 900 miliardi; quello capitale delle attrezzature enologiche può essere stimato intorno a lire 400 miliardi.

Nella imponente attività del settore vitivinicolo operano circa 2 milioni di lavoratori per un complesso di 500 milioni di giornate lavorative annue. Se si pone a confronto il numero dei lavoratori operanti nel settore stesso con la popolazione produttiva italiana (censimento 1936) pari a 17.943.339 si ha un'incidenza dell'11 per cento circa e, con quella addetta all'agricoltura pari a 8.688.942, si ha una incidenza del 26 per cento.

Significativo è pure il fatto che la remunerazione di quanti operano nel campo accen-

nato è spesso modesta, specialmente se confrontata con il duro lavoro a cui essi sono soggetti, tanto che di frequente l'attività viene continuata a prezzo di grandi sacrifici, per conservare una notevole tradizione.

Ma oltre all'uva e al vino altri prodotti figurano nell'imponente quadro.

Legna da ardere, foglie per il bestiame, vinaccioli, vinacce, fecce, tartaro greggio, acido tartarico, cremore di tartaro, ecc., vantaggiosamente utilizzati e alcuni anche esportati.

Per la coltivazione della vite e la vinificazione occorrono concimi, anticrittogamici, insetticidi, macchine ed attrezzature diverse.

La vite e la sua coltura, il vino e la sua lavorazione danno luogo ad un forte movimento di capitali e ad un non trascurabile reddito.

Tanto l'uva come il vino, con le loro proprietà alimentari, energetiche, stimolanti, terapeutiche costituiscono elementi necessari alla dietetica dell'uomo.

Anche la sacra Scrittura rileva che l'uso moderato del vino « rallegra il cuore dell'uomo ».

Non è inoltre superfluo ricordare che un litro di vino, con 8 gradi di alcool, fornisce 576 calorie e il Tallarico così risponde alla domanda: perchè il vino è alimento? « Perchè il vino oltre a stimolare le secrezioni dello stomaco, ad aiutare la digestione, ad attivare il ricambio serve come alimento di risparmio. Un litro di vino fornisce tante calorie come un quarto di pane e 200 grammi di zucchero! aumenta la forza muscolare e quindi non solo la resistenza al lavoro e alla fatica ma anche la capacità di compiere uno sforzo; protegge i tessuti; previene i miastmi; stimola il sistema nervoso e psichico; spinge alla benevolenza, all'associazione, all'eroismo, eccita la fantasia e rende lucida la memoria; aumenta l'allegria, aiuta la convalescenza, allevia i dolori, conforta la vecchiaia ».

Non è assolutamente possibile negare all'impresa vitivinicola l'atteso sostegno della norma di legge per far sì che la viticoltura eserciti un ruolo non secondario nel quadro organico dell'economia della Nazione.

* * *

Dai più si considera l'azione dei vari governi succedutisi nell'ultimo cinquantennio insufficiente agli interessi del settore vitivinicolo, in altri Paesi invece molto bene curato ed assistito. Non bisogna comunque cadere nel vieto pessimismo di chi crede di porre meglio in evidenza una piaga scorticando tutto il corpo. Si dice che fino ad oggi è stata data vita ad una politica anti-vinistica.

Noi obiettivamente non lo possiamo affermare anche se in determinati momenti le apparenze hanno lasciato supporre orientamenti del genere. La lotta contro gli abusi, le alterazioni della verità, le deviazioni programmatiche, le errate impostazioni dei problemi settoriali, è stata vivace, aperta, leale e continua anche se attuata con il solito principio della gradualità che spesso può apparire lentezza e disinteresse. Non bisogna dimenticare la situazione di estremo disagio nel quale venne a trovarsi il nostro patrimonio viticolo a cagione dei danni prodotti dalla fillossera, della disorganizzazione della produzione e dei servizi e della forte flessione del consumo agli inizi del secolo.

Vennero comunque e si susseguirono disposizioni interessanti i vari aspetti della organizzazione tecnica e della produzione, contenute nelle seguenti leggi:

23 agosto 1917, n. 1474 e relativo regolamento,

3 giugno 1929, n. 94,

18 giugno 1931, n. 987, e regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,

2 gennaio 1932, n. 1225;

22 dicembre 1932, n. 1710,

10 gennaio 1937, n. 1266,

16 giugno 1938, n. 1008,

18 maggio 1942, n. 566,

26 aprile 1945, n. 367,

con le quali sono state emanate norme per la sorveglianza contro la diffusione della fillossera, per l'impianto di viti americane,

per la ricostruzione del patrimonio viticolo, per la difesa delle piante coltivate e relativi servizi, per il progresso tecnico ed economico della viticoltura, per i consorzi antifillosserici ed enopoli, per la disciplina degli impianti e per la ricostruzione dei vigneti, per la difesa delle produzioni vinicole, per la riorganizzazione dei servizi della viticoltura, per gli orientamenti tecnici della Stazione enologica di Asti, la Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano Veneto, del Vivaio di viti americane di Palermo, delle Cantine sperimentali di Stato di Barletta, Noto, Velletri, Milazzo e Cesena, delle scuole di specializzazione di Conegliano Veneto, Avellino, Alba, Catania, Marsala.

Inoltre con le leggi:

7 marzo 1924, n. 497,

11 gennaio 1930, n. 1164, e relativo regolamento,

20 novembre 1930, n. 1836, si provide alla tutela dei vini tipici e alla costituzione di Consorzi obbligatori di difesa, e con i decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 203, riguardante norme per la soppressione delle frodi, 1° luglio 1926, n. 1301, relativo alle norme regolamentari per le aggiunte e le pratiche permesse durante la vinificazione, venne potenziato il movimento miglioratore.

Infine in ordine di tempo con l'ultimo decreto-legge 31 luglio 1954, n. 561 vengono comminate pene più gravi per coloro che attuano frodi nella preparazione dei vini.

Altre disposizioni si riferiscono ai regi decreti 9 novembre 1933, n. 1696, 8 e 9 aprile 1934, relativi alle preparazioni del vermouth e degli aperitivi a base di vino.

Specialmente dopo la crisi del 1928 furono concesse facilitazioni per il trasporto dei vini alle distillerie e per la destinazione dell'alcool di vino alla preparazione di cognac o arzente. Fu altresì incoraggiata la diffusione delle uve da tavola e vennero effettuati studi particolari per la scelta in ogni regione dei migliori vitigni di uva da vino e promossi studi per la riduzione dei costi di produzione. Nel 1947 fu nominato un Comitato consultivo viti-vinicolo, e nel 1949 venne costituita l'Accademia italiana delle viti e del vino con lo scopo di promuovere studi,

ricerche e discussioni sui maggiori problemi concernenti le viti ed il vino.

Nel settore non ufficiale dei congressi nazionali di Siena e di Roma furono espressi voti per la presentazione di nuovi provvedimenti atti ad agevolare l'organizzazione operativa nel campo specifico della viti-vinicoltura. Nel medesimo tempo il Comitato consultivo presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste formulò concrete proposte sulla base delle quali è stato predisposto il presente disegno di legge già ampiamente discusso nella passata legislatura ed emendato in alcune sue parti dal relatore senatore professore Di Rocco; poi ancora parzialmente discusso in seno all'8ª Commissione in quest'ultimo periodo di tempo ed esaminato con molta incertezza per dubbi sorti sulla interpretazione di alcune affermazioni specialmente relative alla denominazione di provenienza dei vini.

Comunque fu da tutti riconosciuta l'importanza delle norme di legge in esame per la particolare ricchezza del patrimonio viti-vinicolo italiano, per le ottime caratteristiche dei vini prodotti che onorano tutte le Regioni dal nord al sud, che con 136 tipi ben caratterizzati e determinati hanno validamente concorso a concludere l'accordo tra l'Italia e la Francia per un primo timido ma sempre lodevole tentativo di azione protettiva a favore dei « nominativi di origine dei vini pregiati ».

Ma per l'ambiente particolarmente difficile in cui sono prodotti i nostri vini di qualità (terre magre, vitigni poco produttivi, alti costi di produzione) è assolutamente consigliabile affrontare in modo decisivo il problema e risolverlo senza attendere il famoso « ottimo » che non è da escludersi possa verificarsi in un secondo momento, sempre fedeli a quel principio di gradualità, espressione di saggezza, di compostezza amministrativa e manifestazione sicura di riposante esperienza.

Se vogliamo con serietà d'intenti trasformare radicalmente l'ordinamento produttivo del settore viti-vinicolo, dobbiamo far sì che la produzione di massa lasci largo posto al prodotto di qualità capace comunque di imporsi sui mercati esteri, prodotto, aggiun-

giamo, che sia la tipica espressione del lavoro umano, lavoro diretto fra la cosa pregiata e l'uomo, quasi che l'interferenza della macchina, rapida nel movimento ma inadatta ad imprimere forza di vita, costituisca mezzo non idoneo alla produzione di qualità.

Si può affermare infatti che nel settore citato il prodotto, tanto più è di pregio quanto meno forte è l'intervento del mezzo meccanico. È il braccio che agisce mosso da una forza pensante, guidato da una operante volontà nella esaltazione di uno dei più nobili frutti della natura offerti all'uomo a sollievo della sua terrestre fatica.

Il presente disegno di legge tende quindi a valorizzare il prodotto, il lavoro e la terra meno provvista. Vuole altresì allontanare le frodi, garantire la genuinità del prodotto, evitare le serpeggianti diffidenze che spesso accompagnano, non a torto, i nostri prodotti all'estero, come è dimostrato dalla seguente lettera dell'Associazione degli importatori di vino ed altre bevande alcoliche degli Stati Uniti d'America.

NATIONAL ASSOCIATION
OF
ALCOHOLIC BEVERAGE IMPORTERS, INC.
700 National Press Bldg.
WASHINGTON 4 D. G.

12 ottobre 1954

Signor E. L. Sozzi
c/o Hotel Mediterraneo
Roma

Caro Larry,

aprofitto della vostra visita in Italia per ottenere delle informazioni che mi saranno di aiuto per la lotta che vedo profilarsi in un prossimo futuro nei confronti dei vini italiani da tavola.

Per un certo numero di anni il « Wine Institute di California », con la collaborazione di alcune associazioni vinicole locali in varie parti degli Stati Uniti, ha attaccato tutti i vini importati. Sebbene riconosciamo che questi attacchi rappresentano la normale tendenza commerciale ad impedire la vendita di un concorrente, tuttavia, alcuni punti sollevati da tali associazioni, presso

la Alcohol an Tobacco Taz Division, sia pubblicamente che privatamente, meritano seria meditazione ed una vasta azione.

Il reclamo più frequente è stato che la data delle annate di produzione non ha alcun valore e che gli esportatori di vini in Europa usano indicare sulle bottiglie qualsiasi annata che venga richiesta dal compratore negli Stati Uniti.

Abbiamo in primo luogo sollevato il problema col Governo francese e con le varie associazioni nella Champagne, nella Borgogna e nella regione di Bordeaux. È stato stabilito in Francia per quelle tre regioni, un accurato controllo per le annate di produzione. Accludo una copia dei vari punti che potrebbero essere presi in considerazione per gli emendamenti del regolamento n. 4 sui vini e del regolamento n. 5 sulle bevande alcoliche distillate. Io non so quando verrà indetta la pubblica udienza per quei punti che il Governo intenderà studiare, ma prevedo che ciò avrà luogo probabilmente prima della fine di questo anno.

Noterete fra le proposte considerate un emendamento che autorizza il direttore della A.T.T.D. a richiedere certificati di origine e autenticità.

In altre parole, se tale emendamento venisse adottato, il signor Avis, direttore dell'A.T.T.D., potrebbe richiedere che tutti i vini, provenienti dall'Italia con l'indicazione di annate di produzione, venissero accompagnati da un certificato rilasciato dal Governo italiano attestante che tale particolare annata è esatta e che tale particolare vino ha diritto di essere chiamato ad esempio: Chianti.

È superfluo che vi dica che se venisse richiesto il certificato di cui sopra, sarebbe un gravissimo errore da parte degli esportatori vinicoli italiani o dei funzionari del Governo italiano addetti al controllo dei vini, considerare la richiesta del Governo degli Stati Uniti di scarsa importanza e limitarsi a rilasciare agli esportatori, un documento attestare l'esattezza delle dichiarazioni che figurano sull'etichetta.

Permettetemi di farvi presente che se il Governo degli Stati Uniti dovesse richiedere la presentazione di certificati di origine e

autenticità, esso si considererebbe soddisfatto soltanto se venisse istituito un sistema di controllo che permettesse al Governo italiano di assicurare il Governo degli Stati Uniti che il vino controllato è lealmente ed esattamente etichettato per quanto riguarda la annata di produzione e la denominazione.

Se il Governo degli Stati Uniti dovesse essere informato dai suoi rappresentanti in Italia che i certificati non hanno nessun senso e nessun valore reale, allora esso potrebbe adottare un sistema che potrebbe essere efficace per porre fine a qualsiasi marcatura o confezione irregolare nei confronti dell'annata di produzione o della denominazione.

Il Governo degli Stati Uniti può sempre rifiutarsi di autorizzare l'introduzione nel Paese di qualsiasi vino che non porti l'indicazione dell'annata di produzione.

Analogamente, il Governo degli Stati Uniti può rifiutare di accettare certificati rilasciati da un Governo estero quando ritenga che i certificati siano inesatti e non rappresentino altro che la compilazione di uno speciale modulo fornito agli esportatori che devono soddisfare le richieste del Governo americano.

Voi, come membro del Comitato vini da tavola della nostra associazione e come persona di lunga e grande esperienza di tutti i tipi di vini negli Stati Uniti compresi i vini italiani, vi rendete conto che la questione è di grande importanza per l'industria vinicola italiana.

In questo momento, le importazioni e gli sdoganamenti dei vini da tavola italiani occupano il primo posto rispetto a tutti gli altri Paesi e il volume del traffico è aumentato sostanzialmente negli ultimi anni. Ad esempio, nel 1947 sono stati sdoganati 193 mila galloni di vini italiani da tavola (hl. 7 mila 300) e nel 1953 gli sdoganamenti hanno raggiunto 1.266.000 galloni (hl. 48.000) per gli stessi vini.

È un'importante corrente di esportazione per l'Italia e non dovrebbe essere sacrificata permettendo l'adozione di sistemi che potrebbero suscitare critiche e possibili provvedimenti del Governo degli Stati Uniti tali da danneggiare questa corrente.

Tutto ciò che potrete fare per convincere l'industria vinicola italiana interessata al mercato americano e le autorità governative italiane della necessità di adottare metodi di controllo che garantiscano sia il Governo degli Stati Uniti che i consumatori americani che le annate di produzione e le denominazioni sono esatte, sarà molto gradito da questa Associazione e certamente sarà di aiuto per l'industria vinicola italiana.

Nell'augurarvi un buon soggiorno spero di rivedervi preso al vostro ritorno e vi saluto cordialmente.

F.to HARRY L. LOURIE

Lo scritto fa senza dubbio apprezzare maggiormente l'urgenza del provvedimento a tutela del prodotto italiano oltre frontiera.

Come abbiamo in precedenza accennato, il problema si dibatte da oltre 50 anni senza che abbia avuto, fino ad oggi una possibile soluzione.

Affrontato di volta in volta con provvedimenti di « impostazione scolastica e niente affatto giuridica » come ebbe ad esprimersi l'avvocato Fenoglio, non ha ottenuto quei risultati che erano nella speranza dei più.

In realtà occorre semplificare, praticizzare, evitare indirizzi teorici di ipotetico valore e dare una sana e snella impostazione alla norma giuridica, capace di realizzazioni pratiche e di raggiungere gli scopi con facilità.

Il richiamo, è utile ricordarlo, ci viene proprio dalle Nazioni che forse hanno le nostre stesse esigenze tecniche, organizzative e commerciali.

La Francia, per esempio, ha saputo agire in modo più sollecito dando alle disposizioni di legge un assetto organico con la codificazione rimaneggiata ed aggiornata dei testi legislativi e regolamentari, non solo per quanto riguarda il prodotto pregiato, ma allo scopo di evitare un lavoro frammentario, anche per le disposizioni relative al regime fiscale ed economico del vino e generalmente di tutte le altre bevande e prodotti dell'uva, senza arrestarsi alla particolarità che per alcuni di essi sono già considerate in altri codici che trattano delle varie imposizioni dirette, indirette e doganali.

Il Governo francese ha voluto presentare un vero codice del vino avente forma di legge e riguardante la produzione, il commercio ed il regime fiscale dei fermentati; ha così codificato le disposizioni contenute in 80 testi che dal 1838 vanno fino al 1936, regolando le materie trattate sì da renderle organiche e ben definite.

Completezza che non è possibile ancora, per evidenti ragioni di gradualità, attuare da noi, mancando un ordinamento di base che dovrebbe essere rappresentato proprio dal disegno di legge in esame il cui scopo è anche quello di evitare le ricorrenti crisi viticole.

Regolare il rapporto fra le risorse ed i bisogni è compito di urgente soluzione connesso con il potenziale produttivo, il commercio interno e le possibilità delle nostre esportazioni.

Comunque da noi è consigliabile, per motivi di ordine pratico, l'attuazione di una prudente gradualità nell'applicazione di tutti quei provvedimenti atti ad eliminare o circoscrivere quanto di turbativo esiste ancora.

La sovrapproduzione di vini mediocri, lo estendimento della coltura delle vite verso zone e regioni non adatte alla buona qualità del prodotto, l'uso indiscriminato di qualsiasi varietà di vitigno, metodi e sistemi di lavorazione non rispondenti alle esigenze della buona tecnica, l'assenza di indirizzi concreti e di particolari direttive nonchè il poco sentito spirito associativo, costituiscono i grandi difetti del vasto quadro settoriale.

Urge pertanto completare la lodevole iniziativa del Ministero dell'agricoltura nella determinazione delle zone viticole con una classificazione dei vigneti.

Buona cosa sarebbe la graduale sostituzione delle vigne in zone non adatte con altre colture più rispondenti alle esigenze della economia, il che comporta: sorveglianza delle coltivazioni, controllo tecnico, autorizzazione e consensi, prove di sistemazione, eccetera.

Però è bene subito affermare che nelle zone non viticole la coltura della vite non dovrebbe essere proibita ma soltanto autorizzata con determinate limitazioni. Con ciò s'intende risanare la situazione presente,

riordinare il mercato, attenuare gli effetti negativi delle crisi ricorrenti, esaltare la qualità del prodotto.

Non sarebbe inoltre male rinverdire l'obbligo di destinare alla distillazione i vini di vigneti non autorizzati per la parte eccedente il fabbisogno familiare.

In definitiva si dovrebbe provvedere a promuovere:

a) la eliminazione dei vini di cattiva qualità;

b) la riduzione dell'estensione dei vigneti nelle zone non adatte alla coltura della vite;

c) una opportuna organizzazione centrale e periferica di ordine tecnico amministrativo;

d) la eliminazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

e) l'aumento del grado alcoolico dei vini, l'abbassamento del tenore massimo di acidità volatile e la rigorosa regolamentazione della concentrazione la quale deve permettere di correggere l'insufficienza del grado alcoolico, quando le condizioni climatiche sono state particolarmente sfavorevoli alla maturazione del raccolto, ma ripetiamo, applicata con prudenza non potendo essa rappresentare il normale sbocco ai vini di qualità inferiore.

Occorre infine selezionare le buone cantine, per far sì che il produttore di vino di qualità abbia la possibilità di smerciare il suo prodotto.

Riduzione quindi dei quantitativi di vino non di qualità ma anche miglioramento della qualità delle vigne.

Convien pertanto provvedere ad una disciplina di coltivazione senza la quale sarà molto difficile sviluppare l'intenso programma di miglioramento desiderato ed atteso da tutti i viticoltori italiani.

Il lavoro di carattere generale potrebbe essere favorito dalla costituzione di un fondo di risanamento per la viticoltura alimentato dalle varie penalità derivanti dalla repressione della frode nel commercio dei vini.

Il disegno di legge di iniziativa governativa è stato emendato in alcune sue parti per renderlo più semplice e nel medesimo

tempo più adatto ad alcune esigenze di praticità che consigliano una maggiore chiarezza con la eliminazione delle espressioni di dubbia interpretazione.

Pertanto è stata soppressa la parte riguardante la denominazione di provenienza che, riferendosi prevalentemente al metodo di fabbricazione, era stata introdotta soprattutto per salvaguardare i tipici vermouth di classica produzione italiana.

* * *

Fino ad oggi le norme generali della legislazione italiana hanno riconosciuto, ed in un certo senso tutelato, le denominazioni di origine dei vini vietando di attribuire ad una cosa una provenienza che non ha.

Il consumatore e il produttore che legittimamente può usare per una data qualità di vino una determinata indicazione geografica, non sono tutelati con efficacia dalla norma generale e ciò perchè è difficile, per chi non vi abbia interesse, dimostrare al giudice che quella determinata denominazione geografica è stata usata a torto. In altre parole, la legislazione vieta di vendere per esempio, come « Orvieto », un vino che non è prodotto a Orvieto e non ha il carattere che, secondo la consuetudine, il vino di Orvieto deve avere; però se si vende come vino di Orvieto un'altra qualità priva delle caratteristiche consuetudinarie, chi è ingannato, volendo invocare la tutela della legge, deve anzitutto dimostrare al giudice quali sono le caratteristiche consuetudinarie dell'Orvieto, poi dimostrargli che detto vino è stato venduto senza caratteristiche particolari, e soltanto dopo questa non facile dimostrazione, potrà ottenere l'indennizzo del danno subito.

Nel disegno di legge in esame, invece, gli articoli 1, 2 e 4 tutelano il produttore leale ed il consumatore dalle troppo frequenti frodi stabilendo chiaramente che per le denominazioni di origine dei vini che si vogliono salvaguardare, e per i quali si chiede la riserva, debbono essere preventivamente dichiarate le condizioni di zona e di produzio-

ne consacrate da usi locali, leali, costanti ed utili, necessari a conferire al prodotto le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

Per quanto detto è implicito un sistema preventivo di controllo (denuncia della produzione, certificazione, obbligo di munire i recipienti del vino venduto con la denominazione di origine controllata, di un particolare contrassegno che attesti che il prodotto è stato controllato) che dia ai consumatori una ragionevole garanzia che il prodotto che ad essi perviene con quel nome sia stato effettivamente prodotto rispettando il disciplinare, ed abbia realmente le caratteristiche che il disciplinare medesimo stabilisce.

Particolarmente in questa materia, l'interesse pubblico (difesa del consumatore e del legittimo produttore contro le frodi, difesa all'estero delle numerose prestigiose denominazioni dei grandi vini italiani) e l'interesse privato (del singolo consumatore a non essere ingannato e del singolo produttore a non essere oggetto di concorrenza sleale) intimamente si fondono.

Gli articoli citati costruiscono questo sistema, con la determinazione preventiva generale delle condizioni di zona e delle produzioni a cui deve rispondere il vino che vuol portare una determinata denominazione e vanno contenuti in un regolamento di produzione da stilarsi tenendo conto delle consuetudini che hanno portato all'accreditamento del vino.

Linee architettoniche, queste, chiare ed elastiche che rappresentano un progresso sensibile nei confronti delle disposizioni sino ad oggi adottate. Riteniamo però di dover specificare che la frase « che per la notorietà assunta sono divenute causa determinante della vendita dei prodotti che designano » non deve essere intesa come caratteristica essenziale per l'esistenza di una denominazione di origine, ma causa del riconoscimento della opportunità di regolamentarne l'uso con un disciplinare ed un preventivo controllo.

Inoltre nella parola « riserva » di cui all'articolo 4 è implicito lo sviluppo di un

controllo indispensabile per regolarizzare nella sua completezza il sistema difensivo e di tutela. Gli articoli 5 e 6 si riferiscono alla composizione del Comitato nazionale di sorveglianza ed ai compiti ai quali esso deve adempiere.

L'articolo 7 indica le modalità da seguire per ottenere la riserva di una determinata denominazione di origine, per il riconoscimento della quale il periodo di tempo di notorietà richiesto è stato abbassato, per ovvie ragioni di praticità e di giustizia, da 20 a 10 anni. E ciò anche per facilitare il miglioramento produttivo, organizzativo, vitivinicolo ed il riconoscimento ufficiale di encomiabili iniziative.

Al numero dei richiedenti non è stata fatta seguire la segnalazione della parte di produzione rappresentata, proprio per le ragioni espresse dal senatore Moro, estensore del parere della 9^a Commissione, per evitare: a) di tutelare delle aziende piuttosto che dei prodotti; b) di favorire monopoli o preminenze nei Consorzi.

La notoria importanza non si riferisce più ai produttori ma al vino da tutelare. Pertanto non acquista valore fondamentale « la congrua parte della produzione » da rappresentare dai richiedenti che possono indifferentemente essere grandi, medi, o piccoli produttori.

Gli articoli 8 e 9 contengono norme riguardanti le indagini per l'accertamento dei fatti che danno origine alla richiesta e le modalità da seguire per portarla a conoscenza degli interessati; nonchè l'accertamento della zona di produzione determinata con oculati criteri di giustizia equitativa.

Non deve pertanto preoccupare la frase del terzo comma dell'articolo 9 « ... e semprechè sussistano le condizioni indicate al comma precedente ». Il suo inserimento ribadisce un principio di ordine tecnico al solo scopo di evitare equivoci e senza svuotare del suo significato la legge 10 luglio 1930, n. 1164. D'altra parte, la logica ammonisce che i lunghissimi studi e le non meno lunghe discussioni, per il riconoscimento delle zone delimitate ed oggetto della legge accennata, non possono essere riaperti, proprio per evitare inopportune, aspre polemiche che

avrebbero come risultato ultimo di impedire la snella e rapida applicazione del disegno di legge in esame.

Infine l'aggiunta dell'aggettivo « classico » per salvaguardare il prodotto di una zona notoriamente tipica deve essere garantita nella maniera più rispondente alle esigenze del controllo e ciò riteniamo possibile con la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato, comma che si rende necessario per evitare che l'aggettivo stesso venga adoperato da poco scrupolosi produttori o commercianti per valorizzare indebitamente vini prodotti al di fuori delle zone di origine non solo ma anche per impedire una immediata svalutazione dell'aggettivo citato con grave e ingiusto danno per le zone originarie.

Gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 riguardano l'incarico e l'esercizio della vigilanza, le modalità da seguire, nonchè il diritto (non obbligo) di tutti i produttori di vino con denominazione di origine di far parte del Consorzio interessato. Per ogni denominazione riservata non può essere incaricato della vigilanza che un solo consorzio; sarebbe infatti assurdo che per la stessa causa vi fossero due diversi collegi giudicanti.

Nel caso invece in cui esistano zone originarie e zone aggiuntive, e al prodotto originario venga assegnata la denominazione speciale « classico » si potrebbero considerare distinte le due denominazioni e quindi ammettere l'esistenza di due consorzi. Questa soluzione potrebbe essere consigliata nell'eventualità di un difficile accordo per la rappresentanza dei due gruppi negli organi di un consorzio unico. Riteniamo pertanto superflua qualsiasi aggiunta all'articolo per chiarire una situazione che il disegno di legge in esame implicitamente considera.

L'articolo 15 si riferisce al divieto di usare la denominazione riservata di origine per designare vini destinati alla vendita o comunque offerti al consumo, privi dei requisiti indicati nel disciplinare di produzione, e di fare riferimento, anche indiretto, alla denominazione stessa. Le disposizioni contenute nell'articolo accennato disciplinano l'uso dei nomi geografici che costituiscono denominazioni di origine controllate per vini non aventi diritto a tale denominazione, sia

da parte dei produttori che da quella di industriali e commercianti che abbiano la propria sede o vigneti o stabilimenti o cantine nel luogo geografico indicato.

La formula usata nel testo governativo si presentava non soddisfacente e inadeguata perchè prescriveva l'uso nell'indirizzo, di caratteri di grandi dimensioni, almeno grandi quanto quelli usati per il nome della ditta e per la denominazione del vino.

Evidentemente ciò sarebbe stato controproducente nei confronti di quello che si vuole evitare, che cioè un nome geografico che costituisca denominazione di origine controllata, sia usato in maniera vistosa (con la scusa del fatto che fa parte di un legittimo indirizzo) per vini che non hanno diritto alla denominazione.

Abbiamo pertanto ritenuto necessario, sempre nell'intento di non cadere nell'equivoco, eliminare dal testo la parola « residenza » sostituendola con termini meno generici atti a significare il possesso di vigneti, cantine o stabilimenti in zone a denominazione riservata, da parte di produttori o commercianti in vini senza denominazione di origine, o con denominazione di origine riservata.

Gli articoli 16, 17, 18, 19 e 20, sufficientemente chiari, riguardano l'applicazione dei contrassegni, delle etichette e degli indirizzi nonchè di alcune norme di ordine finanziario per il funzionamento degli organi centrali amministrativi e di controllo.

Dopo gli articoli relativi alle sanzioni e prima delle disposizioni finali e transitorie, contenenti le norme di esecuzione della legge e la spesa per il funzionamento del Comitato nazionale, è stata introdotta la disposizione secondo cui la legge si applica anche alle denominazioni di origine delle acquaviti.

L'omissione di tale norma danneggerebbe gravemente e ingiustamente la nostra produzione di acquaviti. Non si può ammettere che considerazioni rallentatrici circa la competenza dell'iniziativa possano portare alla soppressione della proposta, soppressione che lederebbe in maniera preoccupante il prestigio della nostra produzione.

I concorrenti stranieri certamente ne approfitterebbero per dare carattere ufficiale a rilievi negativi spesso formulati nei ri-

guardi della nostra attività produttiva in detto settore.

Non bisogna dimenticare che la legislazione francese applica senz'altro alle acquaviti le disposizioni della disciplina delle denominazioni di origine dei vini e che quindi è consigliabile seguire il saggio provvedimento anche per quanto si riferisce alla nostra produzione.

Onorevoli senatori, l'interesse della nostra economia consiglia di affrettare la formulazione di tutti quei provvedimenti atti a difendere convenientemente nel territorio nazionale ed all'estero la nostra produzione. È quello che il disegno di legge al vostro esame si prefigge.

(CARELLI, *relatore*) ».

* * *

Il disegno di legge, nonostante fosse all'ordine del giorno, non ebbe l'onore della discussione.

L'argomento, ripreso dai Senatori Desana, Ferrari, Militerni, Conti, Zannini, Zaccari e Chabod, ed infine dal Governo, viene nuovamente posto all'esame dell'Assemblea legislativa dopo una ponderata analisi delle Commissioni competenti. La 9^a Commissione permanente ha espresso il suo consenso facendo pervenire all'Ottava il seguente parere (estensore il Sen. Chabod):

« Il problema affrontato, in tutto (disegni 1044 e 1515) o in parte (disegno 1038), dai tre disegni di legge all'esame della Commissione, si dibatte in Italia da oltre 50 anni. Nel 1904 l'on. Calissano presentò alla Camera un ordine del giorno per la tutela dei vini pregiati e delle loro denominazioni.

Il primo provvedimento legislativo in materia si ebbe però soltanto nel 1924: regio decreto-legge 7 marzo 1924 n. 497, conv. nella legge 18 marzo 1926 n. 562 e relativo regolamento approvato con regio decreto 26 giugno 1927 n. 1440.

Fece seguito il regio decreto-legge 11 gennaio 1930 n. 63 (convertito con modificazioni nella legge 10 luglio 1930 n. 1164 e relativo regolamento approvato con regio decreto 20 novembre 1930 n. 1836) modificato con regio decreto 19 ottobre 1933 n. 1668 ed in-

fine col titolo III della legge 10 giugno 1937 n. 1266, che abrogò la legge del 1930 e dispose lo scioglimento dei Consorzi costituiti in forza di essa.

Tutta questa legiferazione fu però scarsamente produttiva. Della legge del 1930 si è autorevolmente detto che reca distinzioni troppo vaghe: « buone per una perizia organolettica o per una lezione di enologia descrittiva, ma giuridicamente inconcludenti in quanto non adatte a fissare condizioni e divieti legali.

« *Il consumatore non domanda al legislatore di venire illuminato sul concetto di vino tipico, superiore o fine, perchè a tal uopo ha il vocabolario e i trattati a disposizione: egli vuole soltanto che ad una determinata denominazione corrisponda sempre quel vino che egli ricerca.*

« *Dal canto loro i produttori leali giustamente domandano che i nomi di origine vengano usati soltanto per distinguere i vini che hanno diritto di portarli* » (Rel. Gov. al disegno n. 166 della II legislatura - Atti Interni Senato, Vol. III).

« La legge del 1937, seppure migliore della precedente, riproduce i difetti d'impostazione scolastica di quella.

« Ma a causa della macchinosità della sua struttura (alla sua applicazione doveva concorrere l'attività di otto o nove enti ed uffici) si incontrarono serie difficoltà per la emanazione del Regolamento, che la seconda guerra mondiale trovò ancora in via di preparazione, per cui la legge rimase inoperante. Oggi non potrebbe essere nè completata nè attuata, perchè gran parte degli enti necessari alla sua applicazione sono scomparsi.

« Dal grande convegno vinicolo del 1946, tenuto a Roma a palazzo Barberini, da quello di Siena dello stesso anno e da quello di Asti del 1947, ove furono presenti e ben rappresentate tutte le categorie interessate, sorse impellente la necessità di riprendere l'esame dell'annoso problema e fu auspicata la presentazione di un nuovo provvedimento di legge, demandando l'incarico dello studio del problema stesso ad una Commissione, formata da scienziati, tecnici, produttori,

industriali, commercianti, organizzatori e presieduta dal professor Brizi.

« Gli elementi acquisiti dalla predetta Commissione, i cui lavori durarono ben quattro anni, formarono oggetto di ampio dibattito e di profondo esame del Comitato consultivo vitivinicolo del Ministero della agricoltura, il quale formulò concrete proposte per l'emanazione del provvedimento per la tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini » (Rel. cit.).

Sulla base delle suddette proposte, il Ministero dell'agricoltura predispose e presentò al Senato, nella prima legislatura, un disegno di legge (n. 1875) che fu esaminato dall'8ª Commissione ma non potè avere seguito per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Nella passata II Legislatura, il Ministero ripropose dunque il provvedimento, in un nuovo testo conforme a quello formulato dall'8ª Commissione, di cui vennero ritenuti « ben giustificati gli emendamenti suggeriti ».

Detto disegno di legge, n. 166 della II legislatura, comunicato alla Presidenza il 6 novembre 1953, venne nuovamente discusso dalla 8ª Commissione; la cui egregia relazione, stesa dal sen. Carelli, venne comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1954, senza peraltro che il provvedimento riuscisse a compiere tempestivamente il suo iter legislativo.

La III Legislatura ha visto la presentazione al Senato dei seguenti tre disegni di legge:

a) n. 1044, in data 10 maggio 1960, di iniziativa dei senatori Desana, Ferrari, Militeri, Conti, Zannini e Zaccari, sulla « Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini » e così concernente l'intera materia, ripartita in 25 articoli;

b) n. 1515, in data 11 aprile 1961, presentato dal Ministro dell'agricoltura (di concerto con i Ministri degli esteri, della giustizia, del bilancio, delle finanze, del tesoro, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero) sulla « Tutela delle denominazioni di origine dei mosti, dei vini e delle

acquaviti » e così concernente anch'esso l'intera materia, ripartita in 40 articoli;

c) n. 1038, in data 8 aprile 1960, di iniziativa del sottoscritto estensore, sulla « Istituzione di un marchio di genuinità per olii e vini »: e così limitato, con soli 8 articoli, alla istituzione, disciplina e tutela del suddetto marchio.

Questo disegno 1038 è ora superato dal successivo più ampio disegno 1044, che ne ha assorbito lo specifico limitato oggetto prevedendo esso pure la istituzione e disciplina, per i vini con « denominazione di origine garantita », di un « sigillo statale di garanzia ». Anche il disegno 1044 può a sua volta considerarsi superato dal disegno governativo n. 1515, contenente anch'esso specifiche norme regolatrici del « contrassegno di Stato » da apporre ai vini con « denominazione di origine controllata e garantita »: donde la ritenuta opportunità di assumere come base della discussione il disegno 1515, sia pure con gli occorrenti confronti e richiami ai precedenti disegni, n. 166 della passata legislatura, 1038 e 1044 della attuale.

La 9ª Commissione aveva ritenuto, nella seduta del 6 luglio 1960, prima di entrare nel merito dei soli due disegni allora sottoposti al suo esame, 1038 e 1044, di rappresentare alla Giunta del Regolamento la opportunità che i suddetti due disegni 1044 e 1038 venissero discussi « in seduta comune dalle Commissioni 8ª e 9ª, in quanto trattano materia di competenza dell'una e dell'altra Commissione. Se le norme sulla produzione vinicola rientrano infatti nella competenza della 8ª, quelle sul commercio dei vini interessano invece direttamente la competenza della 9ª Commissione: le une e le altre si alternano con un rapporto di stretta interdipendenza e connessione, tale da consigliare che se ne discuta in sede di Commissioni unite ».

Detta questione di competenza non venne però coltivata, essendosi successivamente ritenuto più agile e conveniente:

a) che la 9ª Commissione approfondisse l'esame e la discussione delle disposizioni più particolarmente di sua competenza, ras-

segnando poi le relative sue conclusioni in un ampio motivato parere;

b) che Presidente ed estensore della 9ª Commissione intervenissero poi nella successiva discussione della 8ª Commissione, per illustrarvi e sostenervi le considerazioni e conclusioni della 9ª;

c) che il suddetto parere scritto della 9ª Commissione venisse pubblicato come appendice della relazione finale redigenda della 8ª Commissione, per la successiva discussione in Aula.

Iniziando la discussione del disegno 1515, la Commissione ha anzitutto concordato sulla necessità, rappresentata dalla relazione ministeriale, di « tenere conto delle legislazioni degli altri paesi e, in particolare, di quella francese, in relazione agli sforzi in atto per giungere all'uniformità delle rispettive legislazioni »: nonchè per gli utili insegnamenti della ormai lunga esperienza francese.

« La denominazione di origine è una semplice indicazione di provenienza o bisogna invece completarla con una determinata originalità e qualità? E' sotto questa semplice forma che venne inizialmente posto il problema delle denominazioni di origine.

« Dopo 20 anni di esitazioni il legislatore decise che occorreva proteggere non soltanto l'origine ma anche gli altri caratteri di un determinato vino. Questa fu la prima fase di una lunga evoluzione che fece passare tale regolamentazione dal piano amministrativo (1908) a quello giudiziario (1919) ed a quello tecnico. Ci proponiamo di riprendere qui le tre tappe di siffatta evoluzione già abbozzata nella nostra introduzione ma riteniamo anzitutto di meglio precisare gli estremi della denominazione di origine.

« La denominazione di origine è non soltanto una indicazione di provenienza, ma anche la garanzia di una qualità-tipo che il consumatore è solito trovare e desidera ritrovare in certi prodotti di una stessa origine.

« Bisogna dunque non soltanto garantirgli l'autenticità del prodotto ma assicurargli quella qualità che egli ricerca e che si è affermata con la pratica di certi metodi e di

certi usi. Questi usi non sono soltanto degli usi geografici (la consuetudine che si è creata di attribuire ad un determinato prodotto il nome di un comune o una regione) ma sono anche *usi di produzione*, fattori della qualità dei prodotti di tale regione. Essi sono legati gli uni agli altri: gli uni si applicano alla produzione del vino; gli altri alla denominazione, non si può oggi concepire di separare arbitrariamente, come si era prospettato nel 1905, questi due ordini di fattori così strettamente connessi: *la denominazione di origine deriva congiuntamente da fattori naturali* (suolo, clima) *ed umani* (metodi di cultura e di vinificazione)» (J. Rozier - Code du vin - Librairies Techniques, Paris, 1957, par. 194, pag. 110).

* * *

Con l'articolo 10 della legge 6 maggio 1919 venne timidamente introdotto il principio della qualità: « Nessun vino ha diritto ad una denominazione d'origine se non proviene da vitigni e da una area di produzione consacrati da usi locali leali e costanti; l'area di produzione è la superficie dei comuni, o delle parti di comuni, adatti a produrre il vino della denominazione » (così venivano esclusi tutti i terreni non adatti alla coltura della vite); « i vini provenienti da ibridi produttori diretti non hanno, in nessun caso, diritto alla denominazione d'origine » (così ci si sforzava di escludere tutti i vitigni non adatti)» (op. cit., par. 199, pag. 113).

« Il legislatore enuncia, riguardo alla denominazione d'origine di cui non ci ha dato nè la definizione, nè la natura giuridica, un certo numero di norme che permettono di meglio precisarne i contorni, superando le precedenti esitazioni giurisprudenziali:

1) le denominazioni di origine dei prodotti vinicoli non possono considerarsi come generiche e di dominio pubblico;

2) indipendentemente dalle prescrizioni relative all'origine, nessun vino ha diritto ad una denominazione d'origine regionale o locale se non proviene da vitigni e da un'area di produzione consacrati da usi locali leali e costanti;

3) l'area di produzione è la superficie dei comuni, o delle parti di comuni, adatti a produrre il vino della denominazione;

4) i vini provenienti da ibridi produttori diretti non hanno, in nessun caso, diritto ad una denominazione d'origine.

Ecco, dunque, tre precisazioni assai nette ed una esclusione che ci permettono di fissare le condizioni per l'uso di una denominazione di origine » (op. cit., par. 207, pagina 120).

* * *

Esaminando ora la norma-base di cui al terzo comma dell'articolo 1, la Commissione rileva che essa non contiene il necessario richiamo ai vitigni di produzione.

Il precedente secondo comma parla bensì di « vitigni tradizionali », ma con riferimento ai soli territori vicini»; il terzo comma parla invece soltanto di « uve provenienti dalla zona di produzione cui la denominazione si riferisce » e così assume come solo fattore quello geografico, della zona di produzione, senza integrarlo con quello del relativo appropriato vitigno.

Ora, ciò contrasta con il concetto di denominazione d'origine sovra precisato alla stregua della legislazione francese.

Se in una stessa zona si coltivano vitigni diversi, si avranno necessariamente vini diversi, e non già l'unica qualità-tipo ottenuta con i soli vitigni e metodi tradizionali.

L'articolo 2 del disegno 166 della passata legislatura, nel testo rielaborato dalla 8ª Commissione, recava la seguente più completa e corretta definizione:

Le denominazioni di origine si riferiscono ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente *dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente*; esse sono riconosciute per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrate da usi locali, leali, costanti ed utili per conferire ad essi *le caratteristiche qualitative* che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori ».

La 9ª Commissione ravvisa pertanto la necessità: di riprendere la formula dell'articolo 2 del disegno 166 della passata legislatura, nel testo della 8ª Commissione sopra trascritto;

oppure, di integrare come segue il menzionato terzo comma dell'articolo 1 dell'attuale disegno 1515, sostituendovi altresì la parola « semplice » a quella « ordinaria »:

« Le denominazioni semplici di origine designano i mosti e i vini ottenuti, secondo usi locali leali e costanti, da uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona di produzione cui la denominazione si riferisce ».

Sempre in tema di principi fondamentali, la Commissione ha ritenuto di dover accogliere, sia pure con diversa collocazione e formulazione, quelli espressamente affermati agli articoli 1 e 4 del disegno 1044, e cioè:

a) l'uso, comunque fatto, di una denominazione d'origine « *costituisce dichiarazione* che quel mosto o quel vino derivano da uve prodotte da vigneti della zona enologica corrispondente » (articolo 1, comma secondo, disegno 1044);

b) in caso di contestazione, tocca al produttore-venditore provare « di avere vinificato uve della zona enologica cui la denominazione compete ... per quantitativi equivalenti a quelli venduti, tenuto conto delle pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione » (articolo 4, disegno 1044).

Non pare contestabile che la consegna di un vino non conforme alla dichiarazione di una determinata origine costituisca consegna di « *aliud pro alio* ».

La Cassazione civile ha affermato al riguardo che:

« Pattuito in un contratto, come essenziale, il requisito che il vino ordinato fosse Valpolicella fino, correttamente il giudice afferma che venne fornito *aliud pro alio* se da perizia risulti, invece, trattarsi di vino comune veronese e non esente, per giunta, da vizi e difetti, e privo, in modo assoluto, della composizione chimica e delle caratteristiche organolettiche del vino richiesto ». (Cass. 12 maggio 1943, n. 1144 - Raccolta compl. Cass. Civ. 1942-1953, col. 3968 m. 631).

In sede di interpretazione dell'articolo 515 del Codice penale, dottrina e giurisprudenza concordano sulla stessa affermazione. Man-

zini prende addirittura come esempio il caso dei vini tipici:

« Per l'applicazione dell'articolo 515 del Codice penale non occorre che l'origine abbia riconoscimento ufficiale e sia tutelata da leggi speciali, *come è, ad esempio per i vini tipici* (Legge 10 luglio 1930, n. 1164) » (Manzini, VII p. 209).

E' d'altro lato giurisprudenza costante della Cassazione penale che:

« *La legge garantisce e tutela il nome depositato del prodotto ed al cliente deve essere consegnato il prodotto richiesto specificamente nella sua originalità* » (Cass. 29 gennaio 1952 - Giur. Cass. Pen. 1952, 1, 479).

Se così è, sembra opportuno, a maggior certezza del diritto, affermarlo espressamente in sede di regolamentazione dell'intera materia, precisando altresì il conseguente onere di prova e la conseguente natura contrattuale, e non redibitoria, della relativa azione.

La Commissione ha pertanto ritenuto di dover proporre il seguente articolo aggiuntivo, da collocare subito dopo l'articolo 8 e così a conclusione del capo I, dedicato alle tre denominazioni di origine, semplice, controllata, controllata e garantita:

Art. 8-bis

L'uso, comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una denominazione di origine, semplice controllata o controllata e garantita, costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione usata.

« Nel caso di contestazione su detto requisito essenziale di conformità al dichiarato, la relativa prova incombe sul venditore, il quale deve provare di avere vinificato uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona di produzione cui la denominazione si riferisce, per quantitativi corrispondenti a quelli venduti ed osservando gli usi leali e costanti della zona stessa.

« In difetto di tale prova, il vino è considerato non conforme al dichiarato e lo acquirente ha diritto alla risoluzione del

contratto a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, anche quando non sia stata esercitata azione penale per alcuno dei reati previsti dalla presente legge o il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione».

* * *

La Commissione ha avuto qualche perplessità su altre disposizioni del disegno 1515, e richiama pertanto la particolare attenzione della 8^a Commissione sulle seguenti:

a) *articolo 1, comma secondo.* — L'inclusione dei « territori vicini » pare contrastare col principio della originalità, necessariamente limitata ai soli terreni costituenti la vera e propria zona d'origine: essa è comunque troppo elastica, suscettibile di costituire la sanatoria di precedenti abusi.

b) *articolo 3, ultimo comma, articolo 4 primo, secondo ed ultimo comma.* — La prospettata ammissibilità di « caratteristiche diverse » e « varianti » sembra contrastare col principio della stessa qualità-tipo e comunque tale da poter determinare incertezze fra i consumatori. Altrettanto dicasi per la prospettata possibilità di concessione di « speciali qualificazioni... aventi significato elogiativo ».

c) *articolo 5, comma secondo.* — Non si ravvisa la necessità della consegna di « una copia della domnada e dei relativi documenti » al Ministero dell'industria e commercio, una volta che la competenza a conoscere della domanda è attribuita al Ministero dell'agricoltura e del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine;

d) *articolo 6, comma primo.* — Poiché il « particolare pregio » di un vino è opinabile, la richiesta di siffatto estremo sembra quanto meno discutibile: la differenza fra « denominazione controllata » e « denominazione controllata e garantita » parrebbe dover esser soltanto questa, che per la denominazione garantita sono d'obbligo speciali controlli e la immissione al consumo soltanto « in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri », muniti del « contrassegno di Stato » che ne garantisce la originalità.

Art. 15, comma primo, lettera b):

La Commissione ha ravvisato la opportunità di aggiungere l'estremo della *annata di produzione*. Nella menzionata relazione del senatore Carelli al disegno di legge n. 166 della passata legislatura è trascritta una lettera del 12 ottobre 1954 dell'Associazione degli importatori di vino degli Stati Uniti d'America, della quale sono particolarmente significative le seguenti testuali considerazioni e richieste:

« ... Il reclamo più frequente è stato che la data delle annate di produzione non ha alcun valore e che gli esportatori di vini in Europa usano indicare sulle bottiglie qualsiasi annata che venga richiesta dal compratore negli Stati Uniti... Noterete fra le proposte un emendamento... se (esso) venisse adottato, il signor Avis, direttore dell'A.T.T.D., potrebbe richiedere che tutti i vini, provenienti dall'Italia con l'indicazione di annate di produzione, venissero accompagnati da un certificato rilasciato dal Governo italiano attestante che tale particolare annata è esatta e che tale particolare vino ha diritto di essere chiamato, ad esempio, Chianti.

« E' superfluo che vi dica che se venisse richiesto il certificato di cui sopra, sarebbe un gravissimo errore da parte degli esportatori vinicoli italiani o dei funzionari del Governo italiano addetti al controllo dei vini... limitarsi a rilasciare agli esportatori un documento attestante l'esattezza delle dichiarazioni che figurano sull'etichetta.

« Permettetemi di farvi presente che se il Governo degli Stati Uniti dovesse richiedere la presentazione di certificati di origine e autenticità, esso si considererebbe *soddisfatto soltanto se venisse istituito un sistema di controllo che permettesse al Governo italiano di assicurare il Governo degli Stati Uniti che il vino controllato è lealmente ed esattamente etichettato per quanto riguarda l'annata di produzione e la denominazione...*

« Il Governo degli Stati Uniti può sempre rifiutarsi di autorizzare l'introduzione nel Paese di qualsiasi vino che non porti l'indicazione della annata di produzione.

« Analogamente, il Governo degli Stati Uniti può rifiutare di accettare certificati rilasciati da un Governo estero quando ritenga che i certificati siano inesatti... ».

Alla obiezione, che sarà difficile garantire anche l'annata di produzione, è agevole rispondere che *per l'avvenire*, a legge emanata ed operante, ciò sarà invece facilmente reso certo dalla apposizione, su ciascuna serie di contrassegni, della relativa annata di emissione, evidenziata dal diverso colore annuale del contrassegno: così come avviene, ad esempio, per la filigrana delle carte bolate e delle cambiali.

Poiché la distribuzione dei contrassegni è rigorosamente controllata (art. 7 comma 3), ciascun produttore riceverà, anno per anno, soltanto i contrassegni corrispondenti a quel determinato anno di produzione, col relativo particolare colore ed il millesimo chiaramente impresso: resterà soltanto la possibilità di contraffazione, possibilità che si estende peraltro all'intero contrassegno e non soltanto alla indicazione dell'annata.

Difficoltà sorgono invece, e ce ne occuperemo trattando più oltre delle disposizioni transitorie, per i vini imbottigliati *prima d'ora*, in annate anche remote: per i quali manca la certezza avvenire della controllata apposizione, per ciascuna annata, del relativo contrassegno.

Art. 20, comma primo. — La Commissione ha concordato sulla opportunità di attribuire espressamente ai Consorzi di vigilanza e distribuzione la facoltà di costituzione di parte civile, prevista dall'articolo 20 del disegno di legge n. 1044 e dalla legislazione francese.

Eppertanto propone di aggiungere alle parole « l'incarico di vigilare sul regolare uso delle denominazioni stesse », le seguenti altre: « con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali. »

* * *

La Commissione si è ampiamente soffermata sulle disposizioni (capo V, artt. 25-38). « Contro le frodi e la sleale concorrenza », concordando, a maggior certezza del diritto, sulla necessità di regolamentare specificamente l'intera materia.

Mentre l'articolo 37 del disegno di legge n. 1515 affida all'interprete (con le relative inevitabili difformità, quanto meno iniziali) il coordinamento fra le norme penali della presente legge e la restante legislazione penale, comune e speciale, la Commissione ha invece ritenuto che detto coordinamento debba essere espressamente attuato nell'attuale sede legislativa, con particolare riferimento alle ipotesi tipiche della semplice messa in vendita, della effettiva vendita, della contraffazione, alterazione od uso indebito del contrassegno di Stato.

a) *Messa in vendita e vendita.*

L'articolo 21 del disegno di legge n. 166 della passata legislatura così testualmente disponeva:

« Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione vini con denominazioni riservate di origine o di provenienza che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire 100.000.

Se il fatto è compiuto dal produttore del vino oggetto della trasgressione le pene sono aumentate fino ad un terzo ».

Gli articoli 27 e 28 del disegno di legge n. 1515 disciplinano separatamente denominazione semplice (art. 27) e denominazioni « controllata » e « controllata e garantita » (art. 28): ma continuano a comprendere nella stessa norma tanto la semplice messa in vendita, quanto la effettiva vendita. Ora, ciò contrasta col sistema degli articoli 515, 516 e 517 del Codice penale: e nel caso del disegno di legge n. 1515 porterebbe, per la riserva dell'articolo 37, a questa aberrante conseguenza, che il reato più grave, costituito dalla vendita, sarebbe praticamente punito *meno* del reato più lieve, integrato dalla semplice messa in vendita.

Invero, l'articolo 28 commina « la reclusione fino a sei mesi e la multa da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni quintale di prodotto detenuto o *venduto* o immesso al consumo », mentre l'articolo 515 commina « la reclusione fino a due anni o la multa fino a lire 160.000 » (che diventeranno prossimamente 800.000 in forza del nuovo moltiplicatore 40 recentemente approvato dal Senato).

Ora, la maggiore o minore gravità di un reato è determinata in astratto dalla pena detentiva massima:

« Per la determinazione »... va considerata in *primo luogo la pena edittale nel massimo*, in secondo luogo la pena edittale nel minimo. Nel calcolo non influisce il fatto che il reato in ordine al quale sia prevista una pena più grave nel minimo, sia punito con pena pecuniaria inferiore all'altro: così è più grave il furto aggravato da una circostanza specifica ai sensi dell'articolo 625 del Codice penale rispetto alla ricettazione » (Cass. I 20 giugno 1958, G.P. 1959 III, 41 m. 18).

« Né può avere influenza la maggiore elevatezza della pena pecuniaria massima prevista per la ricettazione, dato *che soltanto in caso di parità dei massimi e dei minimi delle pene detentive deve aversi riguardo alle pene pecuniarie* » (Cass. I - 22 dicembre 1958 - G.P. 1959 III, 224, m. 288).

* * *

Ne consegue, in forza della riserva dell'articolo 37 del disegno di legge n. 1515, che in caso di effettiva vendita, accompagnata dalla consegna del vino non conforme al dichiarato, dovrebbe applicarsi l'articolo 515 del Codice penale, astrattamente più grave (in quanto prevede un massimo di anni due di reclusione), *ma praticamente assai meno grave*, in quanto prevede *in via alternativa la reclusione o la sola multa*. Ammettasi, ad esempio, che Tizio si limiti a porre in vendita 100 bottiglie con denominazione di origine controllata non aventi i requisiti richiesti: egli dovrebbe essere condannato, a termini dell'articolo 28, con un minimo di 15 giorni di reclusione e lire 20.000 di multa. Ammettasi, invece, che egli abbia effettivamente venduto le stesse 100 bottiglie: egli potrà essere condannato, a termini dell'articolo 515 del Codice penale, con un minimo di 15 giorni di reclusione *oppure con la sola multa minima di lire duemila*.

E' pertanto sembrato alla 9^a Commissione che si debba seguire, con opportune specifiche disposizioni, il diverso sistema degli articoli 515, 516 e 517 del Codice penale, fondato sulla distinzione fra la minore ipotesi

della semplice messa in vendita (artt. 516-517) e quella più grave della frode consumata (art. 515). Conseguentemente si propone che gli attuali articoli 27 e 28 del disegno di legge n. 1515 vengano sostituiti dai seguenti:

Art. 27.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio con denominazione di origine semplice, vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro, di prodotto posto in vendita.

Nel caso di vendita e consegna dei vini di cui al precedente comma, si applica la reclusione fino a due anni o la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto venduto.

Art. 28.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio con denominazione di origine controllata, o controllata e garantita, vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto posto in vendita.

Nel caso di vendita e consegna dei vini di cui al precedente comma, si applica la reclusione fino a due anni e la multa da lire 30.000 a lire 150.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto venduto. (Quanto all'entità delle pene proposte, va tenuto presente che la legislazione francese prevede, in casi analoghi, la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 180.000 a 3.600.000 franchi).

* * *

b) *Contraffazione e uso indebito del contrassegno di garanzia.*

Mentre il disegno di legge n. 1515 non ne tratta espressamente, limitandosi alla menzionata riserva dell'articolo 37 (« Le pene comminate nella presente legge non si ap-

plicano quando il fatto costituisce più grave reato »), il disegno di legge n. 1038 prevede le relative ipotesi delittuose e richiama « le sanzioni previste dal vigente Codice penale per il falso nummario ».

La Commissione ha ritenuto troppo grave il suddetto richiamo ed ha pertanto concordato sulla opportunità di richiamare invece le disposizioni degli articoli 459 e 464 del Codice penale relative ai valori di bollo, considerando quanto meno tale il contrassegno così come previsto dall'articolo 7 del disegno di legge n. 1515.

Si propongono pertanto i seguenti articoli aggiuntivi (le cui ipotesi potranno ovviamente concorrere con quelle dell'articolo 28):

Art. 28-bis (n. 459 del codice penale).

Alla contraffazione o alterazione del contrassegno di cui all'articolo 7, nonché alla introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di contrassegni contraffatti o alterati si applicano le disposizioni degli articoli 453 a 455 del Codice penale; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 28-ter (464 C.P.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di contrassegni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 200.000.

Le stesse pene si applicano a chi fa uso indebito di contrassegni autentici comunque procuratisi.

c) *Rivendita* di prodotti non conformi alle denominazioni di origine *senza concorso nella frode o nella contraffazione*.

L'articolo 29 del disegno di legge n. 1515 prevede la non punibilità del rivenditore che non sia « a conoscenza della violazione ».

L'articolo 7 del disegno di legge n. 1038 prevede invece un reato contravvenzionale (arresto e ammenda) per chi, fuori dei casi di concorso nei delitti, pone in vendita re-

cipienti abusivamente muniti del contrassegno di garanzia.

Il suddetto articolo 29 contrasta con l'articolo 49 della legge fondamentale 15 ottobre 1925, n. 2033, il quale prevede la relativa ipotesi come *delitto colposo*: « Coloro che mettono in commercio prodotti non rispondenti alle indicazioni appostevi dal venditore rispondono del debito previsto dall'articolo 49 della legge speciale, *perché per colpa non hanno accertato con la dovuta diligenza la genuinità del prodotto, anche se chiuso in involucri dal venditore*: se essi fossero invece consapevoli della mancata rispondenza dei requisiti, secondo legge risponderebbero a titolo di dolo ai sensi dell'articolo 48 » (Cass. 14 marzo 1957, G.P. 1957, II, 894, 967).

Sul punto, la Commissione si è trovata divisa sulle seguenti due soluzioni: prevedere, come il disegno di legge n. 1038, una ipotesi contravvenzionale, punibile però con la sola ammenda; oppure tenere ferma la non punibilità prevista dall'articolo 29. I sostenitori della non punibilità hanno rilevato che se mai dovrà essere modificato, per evitare incongruenze e disparità di trattamento, il menzionato articolo 49 della legge fondamentale 15 ottobre 1925, n. 2033, in quanto non si potrebbe oggi pretendere, col sempre crescente uso di prodotti confezionati e sigillati, che il rivenditore possa e debba controllarne sempre la conformità al dichiarato.

Dato un simile contrasto, la Commissione si è pertanto limitata a concordare sulla necessità di richiamare la particolare attenzione della 8ª Commissione sulla questione come sopra controversa.

d) *Pubblicazione della sentenza e confisca*.

Mentre il disegno di legge n. 1515 non ne fa cenno, i disegni di legge nn. 1044 e 1038 vi dedicano invece uno specifico articolo (artt. 25 del disegno di legge n. 1044, 8 del disegno di legge n. 1038).

Versandosi in ipotesi corrispondenti a quelle degli articoli 515, 516 e 517 del Codice penale, per le quali è obbligatoria la

pubblicazione ex articolo 518, la Commissione ha ritenuto di dover proporre la seguente disposizione, in sostituzione dell'articolo 37 superato dalla compiuta regolamentazione della intera materia:

Art. 37.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza, su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico, e la confisca del prodotto, a chiunque esso appartenga: nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, può essere disposta la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito.

e) *Disposizioni transitorie.*

Né l'articolo 38 del disegno di legge numero 1515, né l'articolo 10 del disegno di legge n. 1044 prevedono la possibilità di rendere conformi alle disposizioni della presente nuova legge le scorte di autentici vecchi vini pregiati costituite da enti o privati. Pur non nascondendosi la menzionata difficoltà tecnica di un riconoscimento a posteriori (con particolare riferimento alla annata di produzione), la 9^a Commissione ha però ritenuto che dovrebbe essere possibile, con i controlli e le cautele del caso, attribuire ai suddetti vecchi vini le denominazioni ed i contrassegni previsti dalla nuova legge. Chi ha sempre prodotto onestamente, non dovrebbe vedersi privato di una siffatta possibilità: né il mercato italiano deve comunque rinunciare a simili vecchie scorte lealmente costituite. La 9^a Commissione richiama la particolare attenzione della 8^a Commissione sulla proposta questione, che dovrebbe essere tecnicamente risolvibile quanto meno nel caso di precedenti consorzi ritualmente costituiti e gestiti, con la conseguente possibilità di sufficienti garanzie.

La 9^a Commissione ha concluso la discussione auspicando unanimemente la necessaria sollecita emanazione di una legge chiara ed efficace.

« ... Tecnici e consorzi vinicoli si sono resi conto che non basta fissare le norme di produzione, ma occorre riconoscere il diritto di valersi della denominazione quando tutte le condizioni richieste sono osservate... Non si contesta che un controllo a posteriori, per degustazione, analisi o perizia, possa giungere, nel corso di un procedimento penale o civile, ad accertare o dichiarare che il vino non ha diritto alla denominazione non solo perché non proviene da un'area e da vitigni determinati, ma perché non ha le qualità che costituiscono l'origine della denominazione. A fortiori, sembra *preferibile prevenire tali difficoltà anziché reprimerle*, e così assicurarsi che il vino, prima di lasciare la cantina del produttore, corrisponda bene, attraverso l'analisi e la degustazione, ai caratteri tradizionali di quella denominazione. *Questo controllo preventivo, e non tardivo e punitivo, è d'altra parte un incoraggiamento al produttore a fare meglio, e salvaguarda la fama di una denominazione* » (J. Rozier, op. cit. par. 202, pag. 115).

L'Italia ha, in fatto di vini, risorse naturali non certo inferiori a quelle della vicina Francia: dipende da noi saperle sfruttare intelligentemente, in un campo in cui intelligenza significa anzitutto onestà e lealtà di produzione e di commercio.

Solo per questa via i nostri vini potranno conseguire la prestigiosa autorità di quelli francesi, a tutto vantaggio della nostra viticoltura, e così del nostro Paese ».

(CHABOD)

L'importanza della vitivinicoltura in Italia non può essere posta in dubbio, anzi mai è stata minimamente negativizzata, il che convinse il Governo, anche nella passata legislatura, a presentare un idoneo provvedimento.

Evidenti fin d'allora i punti di pratica impostazione degli indirizzi e delle finalità da conseguire:

tutela della denominazione di origine dei vini;

istituzione di un Comitato nazionale vitivinicolo;

obblighi derivanti dalla tutela della denominazione di origine;

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lotta contro le frodi;
potenziamento dell'organizzazione tecnico-economica;
azione di propaganda per il prodotto nazionale accreditandolo in Italia ed all'estero e garantendolo nell'origine e nella qualità.

Detti problemi conservano tuttora la loro importanza fondamentale ed attendono razionali soluzioni dettate da criteri di ordine finalistico. Sono altresì avvalorati dall'importanza del settore specifico resa con particolare evidenza dai seguenti riferimenti statistici di carattere complementare:

Superficie vitata e produzioni	1950-54	1955-59	1959	1960
Superficie in coltura specializzata . Ha.	1.040.000	1.098.000	1.135.000	1.143.000
Superficie in coltura promiscua . . . »	2.869.000	2.715.000	2.634.000	2.579.000
<i>Produzioni:</i>				
Uva prodotta q.li	76.392.000	93.660.000	101.579.000	86.415.000
Uva da tavola »	2.290.000	3.029.000	3.726.000	4.303.000
<i>Uva da vino: destinata al consumo</i>				
diretto »	3.022.000	3.284.000	3.358.000	2.944.000
destinata all'appassimento . . »	100.000	61.000	54.000	30.000
vinificata »	70.980.000	86.686.000	94.431.000	79.138.000
Vino prodotto »	47.323.000	59.727.000	66.379.000	55.318.000

Nel 1960 q.li 7.247.000 di uva sono stati destinati al consumo diretto, di cui quintali 4.303.000 da tavola.

La produzione media vinicola nazionale, raffrontata a quella mondiale, assume aspetti di notevole interesse:

<i>Europa</i> Hl.	159.700.000
Italia »	66.000.000
Austria »	1.500.000
Cecoslovacchia »	400.000
Francia »	47.000.000
Germania »	4.400.000
Grecia »	300.000
Jugoslavia »	5.600.000
Portogallo »	8.400.000
Romania »	2.600.000
Spagna »	19.600.000
Svizzera »	600.000
Ungheria »	300.000
<i>Asia</i> Hl.	5.300.000
Cipro »	110.000

Giappone »	120.000
Israele »	140.000
Turchia »	160.000
<i>Africa</i> Hl.	19.720.000
Algeria »	13.270.000
Marocco »	1.820.000
Tunisia »	1.800.000
Unione Sud Africa »	2.830.000
<i>America</i> Hl.	29.160.000
Canada »	250.000
Messico »	10.000
Stati Uniti »	8.710.000
Argentina »	14.100.000
Brasile »	1.460.000
Cile »	3.650.000
Perù »	110.000
Uruguay »	870.000
<i>Oceania</i> Hl.	1.570.000
Australia »	1.540.000
Nuova Zelanda »	30.000

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La produzione media italiana rappresenta il 33 per cento della produzione mondiale e il 40 per cento di quella europea che da sola costituisce l'80 per cento della produzione totale.

Il suo valore dopo il 1953 oscilla intorno ai 400 miliardi di lire, il che significa che il settore vitivinicolo nel quadro delle produzioni agricole nazionali occupa il terzo posto dopo quello zootecnico e cerealicolo nei seguenti rapporti:

rispetto alla produzione zootecnica	1 a 3
rispetto alla produzione cerealicola	1 a 1,8
rispetto alle altre produzioni	1 a 1,2
rispetto alla produzione agricola globalmente considerata	1 a 6

Anche i prezzi in virtù dei provvedimenti adottati seguono linee le cui oscillazioni vanno notevolmente riducendosi, assumendo posizioni più stabili, allontanando le crisi in periodi sempre più lungamente ricorrenti.

Dal 1954 al 1960 i prezzi alla produzione hanno oscillato intorno alle 6.500 lire per ettolitro con indice medio, nei confronti del 1938, di 60,11 e con le seguenti realizzazioni complessive in valore indicate per regione:

Piemonte	L.	43.593.000.000
Valle d'Aosta	»	141.000.000
Liguria	»	3.892.000.000
Lombardia	»	21.080.000.000
Trentino-Alto Adige	»	6.948.000.000
Veneto	»	50.353.000.000
Friuli-Venezia Giulia	»	4.779.000.000
Emilia-Romagna	»	28.053.000.000
Marche	»	16.260.000.000
Toscana	»	25.163.000.000
Umbria	»	7.593.000.000
Lazio	»	30.506.000.000
Campania	»	23.900.000.000
Abruzzo-Molise	»	1.870.000.000
Puglia	»	49.230.000.000
Basilicata	»	4.264.000.000
Calabria	»	8.530.000.000
Sicilia	»	49.102.000.000
Sardegna	»	10.176.000.000
Italia	L.	396.269.000.000

Le variazioni dei prezzi al consumo dal 1861 ad oggi hanno subito notevoli modificazioni in più in senso assoluto, ma la stessa considerazione sarebbe estremamente imprudente avanzarla in senso relativo.

La seguente tabella chiarisce meglio il concetto:

PREZZO DEL VINO AL CONSUMO
DAL 1861 IN POI

Periodo	Prezzo medio riferito al litro	% del prezzo minimo nel decennio riferita al prezzo massimo
1861-1870	L. 0,60	75 %
1871-1880	» 0,65	65 %
1881-1890	» 0,59	70 %
1891-1900	» 0,50	80 %
1901-1910	» 0,45	80 %
1911-1920	» 1,15	25 %
1921-1930	» 2,40	75 %
1931-1940	» 1,85	65 %
1950-1960	» 120,50	66 %

Gli spostamenti, nel quinquennio 1951-55 sono stati contenuti in una quota di scarto che non ha superato il 22 per cento del prezzo massimo, mentre nel quinquennio successivo la quota è scesa al 18 per cento come si evince dai seguenti dati:

Quinquennio 1951-55:

anno 1951 . . .	prezzo litro	L.	97
» 1952 . . .	»	»	99
» 1953 . . .	»	»	110
» 1954 . . .	»	»	123
» 1955 . . .	»	»	125

Quinquennio 1956-60:

anno 1956 . . .	prezzo litro	L.	124
» 1957 . . .	»	»	123
» 1958 . . .	»	»	148
» 1959 . . .	»	»	135
» 1960 . . .	»	»	121

È auspicabile comunque che le oscillazioni assumano valori sempre meno turbativi, ma ciò è conseguibile se sarà possibile contrarre le spese.

Comunque, i preoccupanti eventi del periodo 1949-1952 possono considerarsi arginati dagli accorgimenti consigliati dalla tecnica, dall'organizzazione, dalle impostazioni di mercato e, non ultime, dalle provvidenze statali e dalle disposizioni legislative anche se distribuite nel tempo secondo un criterio di contingenza, senza una visione d'insieme che in verità è possibile solo oggi nella sua completezza.

Alle leggi accennate nella precedente relazione devesi aggiungere la legge del 18 ottobre 1960, n. 945, con la quale sono state apportate modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari e così di quelli enologici.

Con decreto legislativo 28 aprile 1960, n. 342, e decreto 10 agosto 1960, sono state dettate norme per l'avvio alla distillazione di determinati quantitativi di vino e concesse agevolazioni temporanee eccezionali per la produzione dello spirito e dell'acquavite di vino.

Con legge 24 novembre 1958, n. 1071, è stato approvato un contributo su prestiti contratti da cantine sociali ed enti gestori degli ammassi volontari di uve e mosti di produzione 1958 per la corresponsione di acconti agli agricoltori conferenti; con la legge 30 luglio 1959, n. 614, il beneficio è stato esteso alla produzione del 1959.

Con legge 11 agosto 1960, n. 821, è stato disposto un aumento di spesa per esigenze finanziarie di cui ai precedenti provvedimenti prorogando di 4 mesi la durata delle facilitazioni.

Il problema vitivinicolo interessa, come è stato rilevato, altre Nazioni che si sono trovate nella necessità di tutelare e difendere il prodotto territoriale.

In Argentina validissimi il decreto dell'8 aprile 1958, n. 4273, e la legge del 6 novembre 1959, n. 14878, sulla denominazione e commercio dei vini.

In Austria opportuna la legge federale 18 dicembre 1959 che apporta modificazioni alla legge del 1929 con l'intento di migliorare la qualità della produzione vinicola e di delimitare le zone viticole.

Nella Spagna l'ordinanza 2 giugno 1959 stabilisce norme per la distribuzione di vini frizzanti e gassificati immessi in commercio.

Nel Portogallo il decreto n. 42590 del 16 ottobre 1959 tende a garantire la produzione dei « vini verdi ».

Nella Svizzera i decreti federali del 5 giugno 1958 e del 12 maggio 1959 recano norme in favore della viticoltura e regolano il commercio dei vini.

In Tunisia il decreto n. 58223 del 18 settembre 1958 fissa le condizioni generali e le norme per la redazione del regolamento riguardante la denominazione di origine controllata dei vini liquorosi e delle acquaviti.

Infine la Francia non ha certo perduto tempo; essa, dobbiamo riconoscerlo, nella difesa della produzione vitivinicola nazionale ha notevolmente progredito operando in modo molto rapido dando alla situazione interna un assetto molto organico con l'applicazione di leggi opportune, approntando nel contempo il « Codice del vino », approvato in data 1° dicembre 1936, ed aggiornato con decreto n. 59632 del 16 maggio 1952 che fra l'altro detta ulteriori norme sull'organizzazione del mercato del vino.

Anche da noi è allo studio la formulazione di un codice e l'istituzione di un « Istituto italiano della vite e del vino »; è nei voti di tutti che qualche cosa di concreto venga finalmente realizzato.

In sintesi deve ritenersi consigliabile, per ragioni di praticità operativa, una prudente gradualità nell'applicazione di tutti quei provvedimenti atti ad eliminare o a circoscrivere quanto di turbativo esiste nella produzione del settore vitivinicolo.

La produzione di vini mediocri, l'estendimento troppo pronunciato della coltura della vite verso zone e regioni non adatte, l'uso indiscriminato di qualsiasi vitigno, metodi e sistemi di lavorazione non rispondenti alle esigenze della buona tecnica, la assenza di indirizzi e direttive particolarmente idonei a soddisfare le esigenze di mercato, il ridotto spirito associativo, hanno costituito e costituiscono tuttora i vari rallentatori del cammino verso l'assestamento del quadro economico vitivinicolo

LEGISLATURA III - 1958-62 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiano comprendente l'intero ciclo: produzione, distribuzione, consumo.

Inoltre il settore non può non risentire dell'andamento economico della produzione alimentare la cui disponibilità al consumo nel 1960 ha raggiunto il notevole li-

vello di 7.000 miliardi di lire; da constatare però, che il valore aggiunto e il costo della distribuzione giocano un ruolo estremamente delicato, come chiaramente si evince dalle tabelle qui di seguito riportate.

VALORE DELLA PRODUZIONE ALIMENTARE

bevande e tabacco all'origine e al consumo e costo di distribuzione

(in miliardi di lire)

Anni	Offerta all'origine	Valore aggiunto	COSTO DELLA DISTRIBUZIONE			Produzione al consumo
			Imposta indiretta	Comm. e trasp.	Totale	
1953	2.925	714	649	712	1.361	5.000
1954	3.104	745	687	773	1.460	5.309
1955	3.209	791	732	899	1.631	5.631
1956	3.368	811	804	1.037	1.841	6.020
1957	3.475	857	842	1.072	1.914	6.246
1958	3.508	923	887	1.096	1.983	6.414
1959	3.715	925	926	1.056	1.982	6.649
1960	3.840	1.022	957	1.104	2.079	7.001
<i>Numeri indici</i>						
1953	100	100	100	100	100	100
1954	106,1	104,3	105,9	108,6	107,3	106,2
1955	109,7	110,8	112,8	126,3	119,8	112,6
1956	115,1	113,6	123,9	145,6	135,3	120,4
1957	118,8	120,0	129,7	150,6	140,6	124,9
1958	119,9	129,2	136,7	153,9	145,7	128,3
1959	127	133,3	142,7	148,3	145,6	133
1960	131,3	143,1	150,2	155,1	152,8	140

Il commento è nello sviluppo dei dati riguardanti i numeri indici considerati pari a 100 quelli relativi al 1953.

Il valore dell'offerta all'origine è stato elevato nel 1960 a 131,3, mentre il valore aggiunto e il costo della distribuzione ha raggiunto rispettivamente i livelli di 143,1 e 152,8. In termini percentuali il valore dell'offerta all'origine nell'ultimo settennio è aumentato del 31,3 per cento, il valore ag-

giunto del 43,1 per cento, le imposte indirette del 50,2 per cento, il commercio e il trasporto del 55,1 per cento.

In sintesi tra l'offerta all'origine e la produzione al consumo la differenza nel 1953 risulta del 71 per cento e nel 1960 dell'82 per cento.

Per quanto si riferisce al consumo interno si deve constatare che esso ha raggiunto

la ragguardevole cifra di 110 litri *pro capite* con tendenza all'aumento.

Anche l'esportazione trovasi in fase crescente: è passata da quintali 1.016.000 nel 1953 a quintali 1.829.000 nel 1960, corrispondente in termini di valore a 18 miliardi e 389 milioni di lire.

Il mercato ha spuntato prezzi leggermente inferiori a quelli degli anni precedenti; hanno oscillato intorno alle 10.000 lire per ogni quintale di prodotto.

Nel mercato interno si sono avute leggere flessioni dei prezzi all'ingrosso, però nel dicembre del 1961 questi erano caratterizzati dal numero indice 110,6 (1953 = 100).

Nel bimestre novembre-dicembre dello stesso anno hanno toccato limiti apprezzabili: da un minimo di 9.624 lire per il Chianti dei Colli senesi, a massimi di 10.775 per il Chianti classico, e di 11.200 per il Barbera di prima qualità.

I vini comuni hanno registrato, nello stesso periodo, ampiezze alquanto pronunciate:

vini bianchi	6.000-6.850
vini rossi	4.200-8.000

Sostenuti si sono dimostrati i mercati di Cuneo, Alessandria, Pavia, Verona, Modena, Macerata, Pisa, Bari, Brindisi, Lecce, Catania.

Riepilogando: nel 1960 l'offerta al consumo, l'offerta delle importazioni alla frontiera e il valore aggiunto hanno determinato una disponibilità globale pari a 490 miliardi di lire.

È lecito affermare che il settore nazionale vitivinicolo è in promettente fase di assesto nei vari rami che l'interessano: produzione - lavorazione del prodotto - distribuzione. Per il momento non sarebbe prudente forzare il sistema portandolo ad impegni operativi d'intervento di più larga responsabilità, per fargli assumere un ordine monociclico integrato.

Presentemente funzionano in Italia 416 cantine sociali, che lavorano 13 milioni di quintali d'uva (circa il 15 per cento della produzione complessiva), così distribuite:

nell'Italia settentrionale	N. 278
nell'Italia centrale	» 38
nell'Italia meridionale ed insulare	» 100

I dati sono evidentemente modesti, ma si hanno validi motivi per concedere piena fiducia alla buona volontà degli operatori.

Da segnalare inoltre il notevole miglioramento tecnologico delle imprese che decisamente contribuiscono alla buona qualità dei vini nazionali.

Le premesse per la successiva fase di concreto e valido inserimento in un mercato di espansione sono chiaramente evidenti, anche se qualche contrattempo può essere notato nei rapporti di scambio, contrattempi conseguenziali a « dumping » applicato da alcune Nazioni per una difettosa visione d'insieme del problema vinicolo internazionale.

Sono nella nostra memoria le difficoltà opposte dalla Francia al mercato italiano specialmente per quanto si riferisce alla mancata attuazione dell'apertura del contingente globale per gli Stati della Comunità, e la trasformazione nei paesi del Benelux del dazio doganale in diritto di accisa.

La Germania ha provveduto regolarmente secondo le comuni direttive, aprendo cioè i contingenti globali, ma ha provocato notevoli difficoltà per l'importazione del vino in bottiglia ed in fiaschi, vincolandola ad un indirizzo condizionario. Comunque il nostro Paese nel 1960 ha ottenuto, nonostante tutto, buoni risultati; lo dimostra l'entità dell'esportazione dei prodotti vinicoli generalmente considerati:

ettolitri 2.509.830 per un valore di lire 28 miliardi e 717 milioni.

Conviene pertanto insistere perchè gli impegni imposti dal Mercato Comune siano osservati:

« Con la libera circolazione delle merci anche le prospettive della nostra produzione vinicola potranno migliorare ».

Le disposizioni del M.E.C. concordano perfettamente con gli indirizzi che fino ad oggi sono stati prospettati come risulta d'altra parte dalle seguenti decisioni, alle quali molto bene si adattano le disposizioni al nostro esame.

Communauté économique
européenne
Le Conseil

Bruxelles, le 10 janvier 1962
22/62 (AGRI 9)

DECISION

PORTANT FIXATION DES CONTINGENTS D'IMPORTATION DE VIN DE LA REPU- BLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE, DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ
ECONOMIQUE EUROPEENNE,

VU les dispositions du Traité et, notam-
ment son article 43,

VU la proposition de la Commission,

VU l'avis de l'Assemblée Parlementaire
Européenne,

CONSIDERANT que les dispositions du
règlement n. 19 en date du 9 janvier 1962
portant établissement graduel d'une orga-
nisation commune du marché dans le domai-
ne viti-vinicole constituent le début d'une poli-
tique commune des Etats membres en vue
de résoudre les problèmes viti-vinicoles;

CONSIDERANT que l'aménagement, par
l'ouverture d'un contingent limité, du ré-
gime des importations de vin de la Républi-
que française et de la République italienne
représente un premier pas vers la réalisa-
tion d'un marché unique, dans le cadre d'une
politique agricole commune;

CONSIDERANT l'importance des besoins
d'importation de vin de la République fé-
dérale d'Allemagne, ainsi que le volume de
sa production;

CONSIDERANT qu'il convient de prévoir
la fixation de contingents dans le cadre de
la présente décision, également pour la Ré-
publique fédérale d'Allemagne;

CONSIDERANT que le règlement n. 19
en date du 9 janvier 1962 portant établis-
sement graduel d'une organisation commune

du marché dans le domaine viti-vinicole a
prévu l'adoption d'une réglementation com-
munautaire des vins de qualité produits dans
des régions déterminées;

CONSIDERANT que jusqu'à l'entrée en
vigueur de cette réglementation communaui-
taire, il convient de prévoir un régime pro-
visoire, pendant lequel les vins conformes
aux dispositions nationales en matière de
qualité pourront être admis aux échanges,
sous réserve de satisfaire à un certain nom-
bre de conditions;

CONSIDERANT la nécessité d'adapter l'é-
largissement des échanges au rythme du
développement de l'organisation du marché;

A ARRETÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

A compter du 1er janvier 1962, la Républi-
que fédérale d'Allemagne ouvre annuelle-
ment aux Etats membres, un contingent de
400.000 hls de vins de base pour mousseux
quel qu'en soit le mode de présentation ainsi
qu'un contingent de 800.000 hsl de vin de ta-
ble quel qu'en soit également le mode de
présentation. Ce contingent de vins de table
comprend au maximum 210.000 hls de vins
blancs. 25% du contingent de vins de table
sont représentés par des vins de qualité
produits dans des régions déterminées.

Toutefois, cette répartition du contingent
de vins de table ne peut faire obstacle à la
réalisation totale du contingent quelle que
soit la qualification des vins de table faisant
l'objet des échanges, les quantités non utili-
sées dans l'une des catégories étant transfé-
rées dans une autre, sans pour autant que
la partie du contingent affecté aux vins
blancs puisse excéder 210.000 hls.

Article 2.

A compter du 1er janvier 1962, la Répu-
blique française et la République italienne
ouvrent, annuellement, à tous les Etats mem-

bres, chacune en ce qui la concerne un contingent de 150.000 hls de vins de qualité produits dans des régions déterminées, quel qu'en soit le mode de présentation.

Article 3.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire des vins de qualité produits dans des régions déterminées prévue à l'article 4 du règlement n. 19 en date du 9 janvier 1962 portant établissement graduel d'une organisation commune du marché dans le domaine vitivinicole, pourront être admis à l'importation dans le cadre des contingents prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus pour l'importation de vins de qualité produits dans des régions déterminées:

les vins originaires de la République fédérale d'Allemagne, récoltés dans l'une des sous-régions de la région viticole allemande, mentionnés en Annexe I à la présente décision, à condition qu'ils proviennent uniquement de l'un ou de plusieurs des cépages indiqués à cette même annexe et qu'ils soient accompagnés d'un certificat de qualité délivré par l'autorité administrative compétentes;

les vins originaires de la République française qui, selon la réglementation française ont droit à une appellation d'origine contrôlée ou à l'appellation « vins délimités de qualité supérieure » ou « vins d'Alsace » à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'autorité administrative compétente;

les vins originaires de la République italienne faisant l'objet de la liste annexée à l'accord franco-italien relatif à la protection des appellations d'origine et à la sauvegarde des dénominations de certains produits signé à Rome le 29 mai 1948, à l'exclusion des vermouths, à condition qu'ils soient accompagnés d'un certificat d'origine délivré par l'un des Services énumérés en l'Annexe II à la présente décision;

les vins originaires du Grand-Duché de Luxembourg, récoltés dans les localités viticoles énumérées en annexe III à la présente décision, à condition qu'ils proviennent uniquement de l'un ou de plusieurs des cé-

pages indiqués à cette même annexe et qu'ils soient accompagnés de la Marque nationale des vins luxembourgeois.

Article 4.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, décide annuellement, en fonction de l'avancement de l'organisation du marché, de l'élargissement des contingents prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Article 5.

La Commission veillera à ce que les États membres prennent toutes dispositions, dès le 1er janvier 1962, pour assurer sur leur territoire la protection des vins faisant l'objet des contingents prévus aux articles 1 et 2 ci-dessus.

Les vins visés à l'article 3 et compris dans les contingents mentionnés aux articles 1 et 2 devront, en particulier, être livrés à la consommation en récipients d'une capacité inférieure ou égale à trois litres, avec l'indication, sur l'étiquette, des noms et adresses de l'importateur et de l'établissement ayant procédé à l'embouteillage.

Article 6.

La République fédérale d'Allemagne, la République française et la République italienne sont destinataires de la présente décision.

ANNEXE I

Liste des sous-régions de la région viticole allemande ainsi que des cépages mentionnés à l'article 3

A. Sous régions viticoles

1. Ahr
2. Baden
 - a) Breisgau
 - b) Kaiserstuhl
 - c) Markgräflerland
 - d) Ortenau

3. Bergstrasse
4. Bodensee
5. Franken
6. Lahn
7. Mittelrhein
8. Mosel - Saar - Ruwer
(est également autorisée aux fins d'une identification plus précise l'adjonction de l'appellation: Mosel ou Saar ou Ruwer).
9. Nahe
10. Rheingau
11. Rheinhessen
12. Rheinpfalz
13. Seibengebirge
14. Württemberg

B. Cépages

1. Riesling
2. Traminer
3. Gewürztraminer
4. Pinot gris
5. Pinot blanc
6. Pinot noir
7. Sylvaner
8. Muller-Thurgau
9. Chasselas
10. Muscat
11. Meunier
12. Lamberger
13. Trollinger

ALLEGATO II**Elenco delle denominazioni d'origine italiane protette in Francia****(Accordo italo-francese del 29 maggio 1948)***Piemonte*

Barolo
 Barbera d'Asti
 Barbaresco
 Freisa di Chieri
 Gattinara
 Grignolino d'Asti
 Nebiolo Piemontese
 Brachetto d'Asti
 Cortese dell'Alto Monferrato
 Carema

Dolcetto delle Langhe e d'Ovada
 Bonarda d'Asti
 Asti spumante
 Moscato d'Asti e di Canelli
 Caluso e Passito
 Vermouth di Torino
 Vermouth italiano

Lombardia

Valtellina:
 a) Grumello
 b) Inferno
 c) Sassella
 d) Valgella
 Fraccia Rosso di Casteggio
 Moscato di Casteggio

Liguria

Cinque terre
 Coronata
 Dolcevera
 Vermentino Ligure

Venezia Tridentina

Alto Atesini:
 a) Caldaro Appiano
 b) Lago di Caldaro
 c) Lagarino Maddalena
 d) Santa Maddalena
 e) Terlano
 f) Meranese di collina
 Termeno aromatico
 Marzemino
 Teroldico
 Val d'Adige
 Di Mezzolombardo
 Vin Santo delle Venezie

Toscana

Chianti:
 a) Chianti classico
 b) Chianti Colli Aretini
 c) Chianti Colli Fiorentini
 d) Chianti Colli Senesi
 e) Chianti Colline Pisane
 f) Chianti di Montalbano
 g) Chianti Rufino
 Brolio

Vin nobile di Montepulciano
 Vernaccia di San Gimignano
 Monte Carlo, bianco e rosso
 Bianco dell'Elba
 Brunello di Montalcino
 Vin Santo toscano
 Moscatello di Montalcino
 Aleatico di Porto Ferrario

Marche

Verdicchio di Jesi
 Rosso Piceno

Umbria

Orvieto

Lazio

Castelli Romani:

- a) Colli Albani
- b) Colli Lanuviani
- c) Colonna
- d) Frascati
- e) Marino
- f) Montecompatri
- g) Velletri

Est, Est, Est di Montefiascone,
 Cesanese del Piglio

Abruzzi

Trebbiano di Abruzzo
 Montepulciano di Abruzzo
 Cerasolo di Abruzzo

Venezia Euganea

Soave
 Bardolino
 Valpolicella
 Lugana
 Prosecco di Conegliano
 Garganega di Gambellara
 Colli Euganei
 Colli Trevigiani
 Valpantena
 Recioto Veronese

Emilia

Lambrusco di Sorbara
 Sangiovese di Romagna
 Albana di Romagna

Lucania

Aglianico del Vulture
 Malvasia di Lucania
 Moscato di Lucania

Calabria

Savuto
 Ciro di Calabria
 Greco di Gerace
 Lagrima di Castrovillari
 Moscato di Cosenza

Sicilia

Corvo di Casteldaccia
 Lo Zucco secco
 Moscato Lo Zucco
 Etna
 Faro
 Eloro
 Mamertino
 Frappato di Vittoria
 Moscato di Noto
 Moscato di Siracusa
 Moscato di Pantelleria
 Malvasia di Lipari
 Marsala

Sardegna

Ciro di Sardegna
 Monica di Sardegna
 Nasco
 Moscato del Campidano
 Moscato del Tempio
 Malvasia di Rosa
 Vernaccia del Campidano
 Nuragus
 Vermentino di Gallura
 Acquavite:
 Grappa
 Centerbe

Campania

Capri
 Lacryma Christi del Vesuvio
 Gragnano
 Falerno
 Grego di Tufo
 Fiano di Avellino
 Ravello
 Vesuvio

Conca
Taurasi
Salopaca

Puglie

Sansevero
Torre Gialia di Cerignola
Santo Stefano di Cerignola
Aleatico di Puglia
Moscato di Salento
Castel del Monte
Martinafranca
Squinzano
Barletta
Locorotondo
Moscato di Trani
Malvasia di Brindisi

ANNEXE II

**Liste des organismes habilités à délivrer
les certificats d'origine concernant les vins
italiens mentionnés à l'article 3**

Piemonte

Istituto tecnico agrario sperimentale per
la viticoltura e l'enologia di Alba (Cuneo)
Stazione enologica sperimentale di Asti
Stazione Chimico-agraria sperimentale di
Torino

Lombardia

Laboratorio provinciale di igiene e profi-
lassi, reparto chimico di Sondrio
Laboratorio provinciale di igiene e profi-
lassi, reparto chimico di Brescia

Liguria

Ufficio enologico di Genova

Venezia Tridentina

Stazione agraria sperimentale di San Mi-
chele all'Adige

Venezia Euganea

Laboratorio chimico provinciale di igie-
ne e profilassi, reparto chimico di Verona
Laboratorio chimico compartimentale per
le dogane e imposte indirette, Verona
Stazione sperimentale di viticoltura ed
enologia di Conegliano (Treviso)

Emilia

Laboratorio governativo di chimica agraria presso l'Istituto tecnico « A. Zanella » di Reggio Emilia
Stazione agraria sperimentale di Modena

Marche

Laboratorio dell'Istituto tecnico agrario di Ascoli Piceno

Toscana

Istituto di industria agraria dell'università di Firenze
Laboratorio di chimica agraria annesso all'Istituto tecnico « G. Galilei » di Firenze
Laboratorio chimico agrario di Siena
Laboratorio di chimica agraria dell'università di Pisa
Cantina sperimentale di Arezzo

Umbria

Laboratorio di chimica agraria dell'università di Perugia

Lazio

Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma

Abruzzo

Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma

Campania

Laboratorio di chimica agraria dell'università di Napoli-Portici
Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino

Puglia e Lucania

Cantina sperimentale di Barletta
Stazione agraria sperimentale di Bari

Calabria

Laboratorio di chimica agraria dell'università di Napoli-Portici
Istituto tecnico agrario specializzato per la viticoltura e l'enologia di Avellino

Sicilia

Laboratorio di chimica agraria annesso al vivaio di viti americane di Palermo

Istituto tecnico agrario specializzato per
la viticoltura e l'enologia di Marsala

Istituto tecnico agrario specializzato per
la viticoltura e l'enologia di Catania

Centro sperimentale dell'industria enolo-
gica di Marsala

Laboratorio chimico compartimentale del-
le dogane e imposte indirette di Palermo

Ufficio enologico di Riposto

Cantina sperimentale di Noto

Cantina sperimentale di Milazzo

Sardegna

Istituto tecnico agrario di Cagliari

ANNEXE III

Liste des localités viticoles luxembourgeoises et des cépages mentionnés à l'article 3

A. Localités viticoles

1. Schengen
2. Remerschen
3. Wintrange (Wintringen)
4. Schwebsange (Schwebsingen)
5. Boch-Kleinmacher
6. Wellenstein
7. Remich
8. Stadtbredimus
9. Greiveldange (Greiveldingen)
10. Lenningen
11. Ehnen
12. Wormeldange (Wormeldingen)
13. Ahn
14. Machtum
15. Grevenmacher
16. Mertert
17. Wasserbillig

B. Cépages

1. Riesling
2. Traminer
3. Pinot gris (Ruländer)
4. Pinot blanc
5. Auxerrois
6. Muscat Ottonel
7. Rivaner (Riesling & Sylvaner)
8. Sylvaner

REGLEMENT N. 19 DU 9 JANVIER 1962 PORTANT ÉTABLISSEMENT GRADUEL D'UNE ORGANISATION COMMUNE DU MARCHÉ DANS LE DOMAINE VITI-VINICOLE

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

VU les dispositions du Traité et notam-
ment son article 43,

VU la proposition de la Commission,

VU l'avis de l'Assemblée Parlementaire
Européenne,

CONSIDERANT que le fonctionnement et
le développement du marché commun pour
les produits agricoles doivent s'accompa-
gner de l'établissement d'une politique agri-
cole commune, et que celle-ci doit notam-
ment comporter une organisation commune
des marchés agricoles, établie par produit;

CONSIDERANT que les politiques vitico-
les suivies par les différents États membres
sur le plan national présentent de sensibles
divergences et que, quelle que soit la politi-
que suivie, des excédents à caractère perma-
nent sont la cause de graves difficultés dans
l'économie viticole de certains pays produc-
teurs;

CONSIDERANT que la production viti-
vinicole constitue un élément important du
revenu agricole et que l'organisation com-
mune doit tendre à une stabilisation des
marchés et des prix par une adaptation des
ressources aux besoins, adaptation basée no-
tamment sur une politique de qualité;

CONSIDERANT qu'en vue de prendre les
mesures nécessaires pour réaliser cette adap-
tation il importe de connaître le potentiel de
production et d'apprécier chaque année l'im-
portance des volumes de moûts et de vins
disponibles;

CONSIDERANT que la réalisation d'un
cadastre viticole, l'instauration d'un régime
de déclarations de récoltes et de stocks et

l'établissement d'un bilan prévisionnel annuel, sont de nature à fournir les données statistiques indispensables à la connaissance du marché;

CONSIDERANT que les modalités de réalisation de ces mesures doivent être déterminées de façon que les renseignements obtenus soient comparables à l'échelon communautaire, tout en tenant compte des situations particulières de chaque État membre;

CONSIDERANT qu'il est conforme à la politique de qualité que soient précisés les éléments qui doivent caractériser un vin de qualité produit dans des régions déterminées;

CONSIDERANT que pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure de consultation des États membres assurant une étroite coopération entre ceux-ci et la Commission;

A ARRETÉ LE PRÉSENT RÉGLEMENT

Article 1.

Il est établi par les États membres, avant le 30 juin 1963, un cadastre viticole lequel sera ultérieurement tenu à jour.

Celui-ci, fondé sur le recensement général du vignoble, réunira au moins les éléments suivants:

1. la superficie totale cultivée en vigne,
2. les superficies cultivées en vigne par nature de production,
3. le mode de faire-valoir des exploitations,
4. la répartition des exploitations viticoles d'après leur superficie,
5. la répartition des superficies du vignoble d'après les âges,
6. l'encépagement d'après les années de plantation.

Article 2.

Chaque année et pour la première fois à partir de 1962,

1. les producteurs de moût et de vin déclarent les quantités qu'ils auront obtenues au cours de l'année;

2. Les producteurs de moût et de vin et les commerçants autres que les détaillants déclarent les quantités de moût et de vin qu'ils détiennent, que celles-ci proviennent de la récolte de l'année ou de récoltes précédentes. Les moûts et les vins importés des pays tiers feront l'objet d'une mention particulière.

Pour autant que le développement de la politique viticole commune n'exige pas que les déclarations de stocks soient effectuées avant la récolte à une date à fixer suivant la procédure prévue à l'article 7, les déclarations de récoltes et de stocks sont faites simultanément le 31 décembre au plus tard dans chaque État membre.

Cette disposition ne fait pas obstacle au maintien dans certains États de deux dates différentes, d'une part, pour les déclarations de stocks et, d'autre part, pour les déclarations de récoltes, à la condition que, par une mise à jour, l'utilisation communautaire des renseignements recueillis reste possible.

Article 3.

La Commission dresse, au début de chaque année, un bilan prévisionnel pour déterminer les ressources et estimer les besoins de la Communauté, y compris les importations et les exportations prévisibles en provenance et à destination des pays tiers.

Article 4.

Selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2, le Conseil arrête, avant le 1er janvier 1963, une réglementation communautaire des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Cette réglementation communautaire, qui devra tenir compte des conditions traditionnelles de production pour autant que celles-ci ne sont pas de nature à porter préjudice à la politique de qualité et à la réalisation du marché unique, sera basée sur les éléments suivants:

- a) délimitation de la zone de production,
- b) encépagement,
- c) pratiques culturales,

- d) méthodes de vinification,
- e) degré alcoolique minimum naturel,
- f) rendement à l'hectare,
- g) analyse et appréciation des caractéristiques organoleptiques

Les États membres peuvent définir, outre les éléments ci-dessus et compte tenu des usages loyaux et constants, toutes conditions de production et caractéristiques complémentaires auxquelles devront répondre les vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Article 5.

Les modalités d'application des articles 1, 2 et 3 ci-dessus, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 7, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 6.

1. Il est institué un Comité de gestion des vins, ci-après dénommé Comité, composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
2. Au sein du Comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148, paragraphe 2 du Traité. Le Président ne prend pas part au vote.

Article 7.

1. Dans le cas où les dispositions du présent règlement prévoient expressément l'application de la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son Président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le Président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de douze voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables.

Si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le Comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer l'application des mesures décidée par elle, pour un délai d'un mois au maximum suivant cette communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois.

Article 8.

Le Comité peut examiner toute autre question évoquée par son Président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la suite d'une demande du représentant d'un État membre.

Article 9.

A la fin de la période préparatoire, le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, décide, compte tenu de l'expérience acquise, le maintien ou la modification des dispositions de l'article 7 ci-dessus.

Article 10

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans chaque État membre.

* * *

Nell'articolazione del disegno di legge sulla denominazione di origine dei vini non si poteva non tener conto delle vecchie proposte, dei numerosi indirizzi programmatici, delle immanenti necessità organizzative del mercato vitivinicolo, della situazione economica settoriale, della indispensabilità di un assestamento interno più idoneo a soddisfare le esigenze della produttività nei suoi vari aspetti, collegantisi con una produzione tipica e con una produzione di massa — ambedue di qualità — ed a contenere, entro limiti giustificabili, la quantità considerata familiare.

Oggetto particolare dell'iniziativa è la produzione qualificata, classica o normale, sostenuta da una denominazione di origine che

« costituisce dichiarazione che quel vino deriva da uva prodotta da vitigni della zona di produzione corrispondente »; e significa qualificazione geografica, indicazione del vitigno, denominazione merceologica, caratterizzazione di ambiente di produzione (possono essere considerati tali anche territori, vicini a quello specifico, ma con naturali condizioni di ordine analogico), continuità di metodo, sistemi tradizionali sì che assumano nel tempo un concreto valore tecnico giuridicamente difeso, ai fini organizzativi, da particolari accorgimenti legali.

Stante gli indirizzi accennati, si impone un'adeguata impalcatura di sostegno e di attività avente come base la esatta de-

terminazione della zona di produzione, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e agricoltura, previo parere di un Comitato nazionale, e resa valida con apposito decreto del Capo dello Stato.

Dette zone costituiscono l'area radiante di dilatazione e di sviluppo di ogni azione atta a dar vita alle varie fasi d'intervento per il riconoscimento ufficiale delle caratterizzazioni dei vini, tutte contenute comunque nella locuzione generica e tecnica: *denominazione di origine*.

La norma può essere sintetizzata come nel prospetto che segue:

Denominazione di origine (zona di produzione determinata con decreto del Capo dello Stato)	Semplice	} Vini con caratteristiche tradizionali anche se non disciplinati, ma ottenuti da uve provenienti dalle corrispondenti zone di produzione	
	Controllata		} Vini rispondenti a caratteristiche stabilite in speciali disciplinari di produzione (decreto del Capo dello Stato)
	Controllata e garantita		

Da quanto esposto si rileva che una qualsiasi denominazione di origine, o meglio, la denominazione di origine, non sussiste se avulsa dal riconoscimento ufficiale della zona di produzione e quindi dall'istituzione di un catasto viticolo atto a garantirla, ad assicurare cioè un valido appoggio alla caratterizzazione tipica di ogni prodotto di qualità che nel suo aspetto elementare si presenta con imbasatura binaria di garanzia: qualificazione e iscrizione dei vigneti di partecipazione al catasto viticolo amministrato, per motivi di ordine pratico, dalla Camera di commercio, industria e agricoltura per il tramite dei Comuni interessati.

D'altra parte ciò concorda con gli indirizzi del Mercato comune europeo.

La stessa procedura non è invece richiesta per la produzione di massa, comunque confezionata, vincolata alle norme per la difesa della genuinità del prodotto.

In progressione di tempo l'espansione organizzativa ed il miglioramento tecnico permetteranno di includere, nel quadro operativo, zone sempre più vaste e di affrontare l'impegno della qualità sotto il vincolo della *denominazione d'origine*.

Non si potrà assolutamente prescindere dall'aggiornamento di un catasto specifico, attuato con criterio di gradualità. È appunto questo il principio su cui si fonda l'applicazione organica di disposizioni precettive intese al miglioramento della produzione nazionale inserita nel sistema concorrenziale del Mercato comune europeo.

Sono impegni che i nostri operatori non possono assolutamente sottovalutare, soprattutto oggi che molte nazioni dimostrano di avere particolare interesse ad unirsi all'iniziativa che ha posto in evidenza gli aspetti economici e sociali più interessanti e da giudicare decisamente positivi.

Onorevoli senatori, il disegno di legge, nel testo elaborato dalla 8^a Commissione permanente ed approvato dalla maggioranza della Commissione stessa, si articola su sei Capi riguardanti:

a) la denominazione di origine, (articoli 1÷8-bis);

b) l'albo dei vigneti, la denuncia e il controllo della produzione (articoli 9÷15);

c) l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine, (articoli 16÷20);

d) i Consorzi volontari, (articoli 21÷24);

e) disposizioni contro le frodi e la sleale concorrenza, (articoli 25÷38);

f) norme finali, (articoli 39÷42).

Nel capo primo viene considerata l'espressione generica: « denominazione di origine » conseguenziale a luoghi tradizionali di produzione e zone vicine o territori vicini, indicazione questa ritenuta particolarmente rispondente ad una più chiara e specifica interpretazione; vengono altresì stabilite le qualificazioni per la produzione nazionale, ed i corrispondenti requisiti, ed indicate le procedure per il riconoscimento delle denominazioni stesse. Da rilevare, comunque, che la « denominazione di origine controllata » e la « denominazione di origine controllata e garantita » sono oggetto di speciali disciplinari contenenti tutte le precisazioni caratterizzanti la produzione, l'ambiente naturale, le consuetudini metodologiche, l'organizzazione. Il disegno di legge, molto opportunamente, lascia una conveniente ampiezza operativa agli interessati i quali potranno proporre un idoneo orientamento di difesa del prodotto secondo norme indicative atte a realizzare, in breve tempo e senza turbamenti, il nuovo programma di miglioramento qualitativo. E ciò anche se la formulazione dei disciplinari di produzione sarà elaborata dai Ministeri competenti su parere dal Comitato nazionale di cui all'articolo 16.

È chiaro, però, che tale compito, che assume l'aspetto d'intervento delegato, non può non comportare l'operante attiva collabora-

zione delle parti chiamate a realizzare i programmi proposti. Rimane fermo il fatto che condizioni e requisiti delle denominazioni di origine controllata e controllata e garantita e loro riconoscimento ufficiale sono determinati con decreto del Capo dello Stato; da osservare inoltre che nella zona di produzione s'intendono compresi i territori di cui al decreto ministeriale in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164.

Viene anche stabilito che, a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti di controllo delle produzioni disciplinate, è esplicitamente vietato di usare qualificazioni alterative delle denominazioni di origine in modo non espressamente consentito dai decreti stessi; ma in assenza di determinati indirizzi si ritiene ammissibile l'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere.

Per alcune particolari distinzioni d'origine, indicanti la zona tipica, ha ritenuto la Commissione doversi autorizzare l'uso della qualificazione « classico » soltanto ai vini con denominazione di « origine controllata e garantita » per ovvie ragioni di convenienza ed opportunità sociale, ma anche di acquisizione di diritti. Va ribadito il principio che l'uso di una denominazione di origine è assolutamente impegnativo e vincolante nei riguardi della qualità del prodotto.

Come in precedenza accennato, non può rendersi praticamente attuabile il piano di rinnovamento economico-vitivinicolo senza un'adeguata sistemazione strumentale interna secondo gli avviamenti direzionali del M.E.C. Evidentemente l'aver determinato la specificazione come all'articolo 1-bis significa voler stimolare l'operatore alla produzione tipicizzata, da cui la necessità di un razionale controllo facilitato e reso positivo dall'istituzione di un catasto viticolo aggiornato ed obbligatorio per il riconoscimento della denominazione di origine.

È bene ricordare che pur essendo richiesta l'iscrizione all'albo per le tre qualificazioni, la denuncia della quantità, indipendentemente da altre disposizioni, è vincolante per chi intenda richiedere le specificazioni di maggiore impegno: denominazione di origine controllata, denominazione di origine controllata e garantita, così come è chiaramente

te espresso dagli articoli 9, 10 e 11; ciò ai fini di un necessario controllo delle rese unitarie che giuocano, nel quadro qualitativo, un ruolo di notevole rilievo. A particolari obblighi di registrazione sono tenuti industriali e commercianti (articolo 12).

Per ovvie ragioni di concretezza applicativa è demandata agli organi competenti la elaborazione di particolari norme per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei terreni vitali, che potremo chiamare di primo intervento, cui farà seguito il catasto viticolo globale.

Il disegno di legge non poteva non considerare la parte tecnologica, branca estremamente delicata, alla quale è legata la certezza della genuinità del prodotto.

Un ramo di essa, e non meno importante di altri, anche se fondamentali, è quello che si riferisce al confezionamento, in merito al quale l'articolo 14, così come è stato formulato, potrebbe sembrare in netto contrasto con il precedente articolo 7 ed il successivo articolo 15. Contraddizione semplicemente apparente, perchè l'articolo 7 si riferisce alla vendita al consumo diretto, riguarda cioè una particolare fase di una operazione meramente commerciale, mentre la norma di cui all'articolo 15 è collegata a determinate modalità di preparazione limitate a recipienti di capacità non superiore a cinque litri.

In sintesi, nulla vieta l'imbottigliamento anche delle produzioni non controllate e garantite per le quali si applicano, comunque, le norme dettate dall'articolo 15.

L'imbottigliamento non è obbligatorio per la vendita all'ingrosso anche del prodotto a denominazione di origine controllata o controllata e garantita la cui vendita al minuto deve però essere effettuata necessariamente secondo gli indirizzi di cui all'articolo 14.

Non si è lontani dal vero affermando che le disposizioni tendono a facilitare l'organizzazione generale della produzione disciplinata anche nel caso di mancata produzione integrata, anche cioè nella eventualità della separazione delle fasi, comunque coordinate dell'intero ciclo operativo: produzione, trasformazione della materia prima, confezio-

namento del prodotto, distribuzione al consumo. Le varie manifestazioni dell'attività settoriale, gli orientamenti organizzativi e di controllo non possono trovare razionale e pratico svolgimento senza l'ampia collaborazione di un organo tecnico di consultazione, avente anche facoltà di iniziativa, con l'incarico di esprimere pareri, esaminare disciplinari di produzione e perchè no, proporli se necessario ed opportuno, si da inquadrare armonicamente e positivamente gli elementi di caratterizzazione della produzione per la quale si intende riconoscere una denominazione disciplinata di cui ne promuove il decreto istitutivo nell'eventuale carenza di azione da parte degli interessati diretti o della Camera di commercio, industria e agricoltura.

La fase procedurale è adombrata dagli articoli 17, 18 e 19, mentre l'articolo 20 stabilisce le norme per il funzionamento del Comitato stesso.

Il disegno di legge contempla inoltre le differenti possibilità di intervento per raggiungere le finalità cui tende la partecipazione di operatori, il riconoscimento, cioè, di una denominazione di origine; ma in effetti promuove un'azione stimolatrice per il più ampio e organico conseguimento del più positivo dei risultati: il riconoscimento della « denominazione di origine controllata e garantita ». È questo, senza dubbio, l'indirizzo più razionale dove l'armonia dei valori sociali ed economici trova il suo naturale ambiente nella forte solidarietà di una opportuna ed idonea organizzazione, democraticamente fondata, oculatamente amministrata, lealmente diretta, che riunisca in sé requisiti di capacità atti a favorire una valida collaborazione con l'Amministrazione dello Stato, mansione che non può che essere esercitata da un solo complesso organizzativo, capace di estendere la funzione d'assistenza e di controllo anche su vini aventi la stessa denominazione di origine ma appartenenti ad altri Consorzi. Ciò per esigenze di omogeneità operativa che rendano valido il principio della unità nella molteplicità. Le norme al riguardo sono chiaramente espresse dagli articoli 21, 22 e 23.

Con le disposizioni contro le frodi, particolarmente pesanti per motivi di carattere preventivo, e alcune norme finali di ordine estensivo per quanto si riferisce ai mosti, ed alcune precisazioni relative al vino « Marsala » e al vino « Moscato passito di Pantelleria », ed ai consorzi costituiti e funzionanti in forza di provvedimenti precedenti, s'intendono esauriti gli scopi del disegno di legge che tendono a disciplinare organicamente e per la prima volta, la produzione di qualità nell'interesse dell'economia del nostro paese.

* * *

Onorevoli senatori, l'approvazione del disegno di legge in esame costituisce un notevole passo verso la soluzione di un annoso problema che trascende l'interesse nazionale, investe un ampio settore economico ed un momento storico per le economie delle Nazioni alla ricerca di un valido punto d'incon-

tro e desiderose di trasferire sul piano collaborativo e sociale ciò che prima apparteneva ad una impostazione di sleale concorrenza senza salvaguardia per il buon diritto di vita economica degli altri.

È il tempo in cui l'edonismo deve cedere il passo al senso di responsabilità degli operatori ed allo spirito di umana solidarietà.

Per raggiungere lo scopo occorrono strumenti idonei che agevolino l'opera e, assicurando una efficiente garanzia, stimolino l'organizzazione e la disciplina della produzione.

Con le nuove disposizioni la vitivinicoltura nazionale vuole raggiungere le espresse finalità.

La vostra adesione, al programma proposto, costituirà l'inizio di un nuovo orientamento atto ad agevolare una economia di sviluppo e di civile convivenza.

CARELLI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa dei senatori Desana ed altri

Definizione e disciplina dell'impiego delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1044).

TITOLO I.

DEFINIZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI E DISCIPLINA GENERALE DEL SUO IMPIEGO

Art. 1.

I nomi geografici e le denominazioni non geografiche completate con indicazioni geografiche, usati per contraddistinguere un mosto o un vino, costituiscono « denominazione d'origine » di questo mosto o di questo vino.

Il loro uso, nel commercio dei mosti e dei vini, comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di spedizione o di trasporto, od altra qualsiasi carta di commercio o mezzo pubblicitario, salva l'esistenza di una più particolare disciplina derivante dalla applicazione della presente legge o di leggi precedenti, costituisce dichiarazione che quel mosto o quel vino derivano da uve prodotte da vigneti della zona enologica corrispondente alla zona geografica di cui è usato il nome, o alla quale è fatto in qualsiasi modo riferimento; e questo anche se il reale diverso luogo di produzione è chiaramente indicato.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa governativa

Tutela della denominazione di origine dei mosti, dei vini e delle acqueviti (1515).

CAPO I

DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Art. 1.

Per denominazione di origine dei mosti o dei vini si intendono i nomi geografici e le qualificazioni geografiche, accompagnati o non con nomi di vitigni o altre indicazioni, usati per designare mosti e vini.

La zona di produzione dei suddetti mosti e vini comprende, oltre il territorio del luogo di produzione indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi, alla data di entrata in vigore della presente legge, si producono, da almeno un decennio, mosti e vini immessi sul mercato con la medesima denominazione, purchè

DISEGNO DI LEGGE**Proposto dalla Commissione**

—

Tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini.**Art. 1.**

L'uso comunque fatto, di una denominazione di origine costituisce dichiarazione che quel vino deriva da uve prodotte da vitigni della zona di produzione corrispondente.

Per denominazione di origine dei vini si intendono i nomi geografici, il nome di un vitigno accompagnato da una qualificazione geografica, la parola vino o altra denominazione merceologica propria di un vino accompagnata da una qualificazione geografica. Detta denominazione si riferisce ai vini le cui caratteristiche dipendono essenzialmente dai vitigni e dalle condizioni naturali di ambiente; essa è riconosciuta per i vini rispondenti a condizioni di zona e di produzione consacrata da usi locali, leali, costanti ed utili per conferire ad essi le caratteristiche qualitative che ne hanno accreditato la denominazione presso i consumatori.

La zona di produzione dei suddetti vini comprende, oltre il territorio del luogo di produzione indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini, quando in essi esistono analoghe condizioni naturali e, alla data di entrata in vigore della presente legge, si producono, da almeno dieci anni, vini immessi sul mercato con la

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Ai fini del comma precedente si considera impiego di una denominazione di origine vinicola anche l'uso:

- a) di sue deformazioni od imitazioni;
- b) suo o di sue deformazioni od imitazioni anche in locuzioni come « uso » « tipo », « gusto », « sistema » e simili;
- c) suo o di sue deformazioni od imitazioni anche come nome di ditte, cantine, fattorie, e similari;
- d) di indicazioni, illustrazioni o segni che possano comunque far ritenere al consumatore che il prodotto derivi da una zona enologica o geografica.

Non si considera invece impiego di denominazione d'origine ai fini del precedente secondo comma l'uso:

1) del nome di un vitigno avente un riferimento geografico per il mosto ed il vino derivanti dall'uva da esso prodotta, a condizione che la effettiva zona di produzione della stessa sia chiaramente indicata in modo da evitare ogni possibile equivoco sulla effettiva origine del prodotto;

2) delle denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che:

a) i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta, o ragione sociale, del produttore, commerciante od imbottigliatore;

b) risulti inoltre ben evidente trattarsi soltanto di un indirizzo e non di una indicazione di origine del mosto o del vino.

Art. 2.

Salve diverse disposizioni delle norme richiamate al secondo comma precedente, si considerano derivanti da uve prodotte nella

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

prodotti con uve provenienti esclusivamente dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i sistemi di uso generalizzato della zona stessa.

Le denominazioni ordinarie di origine designano i mosti o i vini ottenuti, secondo gli usi locali, da uve provenienti dalla zona di produzione cui la denominazione si riferisce.

La zona di produzione viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale, di cui al successivo articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le denominazioni di origine dette « controllate », sono riservate a mosti ed a vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di queste denominazioni, in speciali disciplinari di produzione.

Il riconoscimento di tali denominazioni viene effettuato, contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produ-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

medesima denominazione purchè prodotti con uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona, vinificate con i sistemi di uso generalizzato nella zona stessa e che abbiano analoghe caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche.

La zona di produzione viene determinata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale, di cui al successivo articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 1-bis.

Per la produzione nazionale dei vini sono riconosciute secondo le norme contenute nella presente legge, le seguenti specificazioni:

- a) denominazione di origine semplice;
- b) denominazione di origine controllata;
- c) denominazione di origine controllata e garantita.

Art. 1-ter.

Le denominazioni di origine definite all'articolo 1-bis, quando non sono oggetto di particolari disciplinari di produzione previsti dalla presente legge per la denominazione di origine controllata e controllata e garantita sono denominazioni di origine semplice.

Art. 2.

Le denominazioni di origine « controllate », sono riservate a vini che rispondano alle condizioni ed ai requisiti stabiliti, per ciascuna di queste denominazioni, in speciali disciplinari di produzione.

Il riconoscimento di tali denominazioni viene effettuato, contemporaneamente all'approvazione dei relativi disciplinari di produ-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

zona enologica, anche i mosti ed i vini che abbiano ricevuto aggiunte correttive di uve prodotte fuori zona, di mosti e vini da esse derivanti e l'aggiunta legittima di sostanze diverse dall'uva, dal mosto e dal vino, di qualsiasi provenienza. Ciò nei limiti stabiliti dalle pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione.

Art. 3.

La « zona enologica » di cui agli articoli precedenti, è costituita anzitutto dai territori cui effettivamente compete l'indicazione geografica corrispondente, con esclusione di quelli nei quali da oltre un ventennio non si produce e non si commercia mosto o vino con uso generalizzato della denominazione di origine.

È costituita inoltre dai territori vicini in cui da oltre un ventennio si produce mosto o vino avente caratteristiche fisico-chimico-organolettiche analoghe a quelle della zona geografica, e lo si commercia con uso generalizzato con la denominazione d'origine.

Art. 4.

Chiunque usa una denominazione di origine per un mosto o un vino che vende o detiene per la vendita, salvi i maggiori oneri che gli siano imposti da altre disposizioni, se chiamato in giudizio dall'acquirente o dagli Organi preposti al Servizio repressione frodi, è tenuto a provare al Magistrato:

a) di avere vinificato uve della « zona enologica » cui la denominazione compete;

b) di avere acquistato da terzi mosti o vini con la denominazione di origine.

La prova predetta deve essere fornita per quantitativi equivalenti a quelli venduti, tenuto conto delle pratiche produttive costanti e generalizzate della zona enologica di produzione.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

zione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale previsto dall'articolo 16. Il decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con il decreto suddetto potrà essere concesso un termine non superiore a mesi sei per lo smaltimento del prodotto già in commercio alla data della sua pubblicazione.

La denominazione di origine « controllata » non è consentita per i mosti e i vini ottenuti da vitigni ibridi produttori diretti.

Art. 3.

Nei disciplinari di produzione di cui all'articolo precedente, saranno stabiliti:

a) la delimitazione della zona di produzione;

b) le condizioni di produzione (vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);

c) la resa massima dell'uva in mosto o in vino;

d) le caratteristiche chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino;

e) le specificazioni aggiuntive della denominazione di origine di cui al successivo articolo 4.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

zione, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, previo parere del Comitato nazionale previsto dall'articolo 16.

Il decreto suddetto determinerà la data di entrata in vigore delle norme contenute nel disciplinare di produzione e stabilirà, se necessario, quelle di carattere transitorio; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Soppresso.

Art. 3.

Nei disciplinari di produzione di cui agli articoli 2 e 6 saranno stabiliti:

a) la delimitazione della zona di produzione delle uve;

b) le condizioni di produzione (caratteristiche naturali dell'ambiente, vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, produzione massima di uva per ettaro consentita, modalità di preparazione anche per i vini speciali, pratiche correttive anche con uve, mosti o vini di altre zone di produzione eventualmente necessarie e limiti di dette correzioni);

c) *identico*;

d) le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche che deve presentare il vino;

e) *soppresso*.

f) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione, con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa, sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi, spumanti, vini aromatizzati, al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto base,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Chiunque, essendovi tenuto, non fornisce la predetta prova, è punito con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di vino o mosto detenuto o venduto.

Art. 5.

Il precedente articolo si applica pure per le denominazioni di origine straniere usate per mosti e vini, soltanto in caso di reciprocità.

In tal caso la denominazione di origine straniera può essere usata soltanto per mosti e vini provenienti direttamente dal Paese cui essa appartiene e che in esso avevano diritto a fregiarsene.

TITOLO II

DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Art. 6.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge, ed emanati e con l'approvazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria e del commercio, saranno delimitate le zone enologiche dei mosti e dei vini italiani a denominazione di origine per cui più necessaria sarà ritenuta una tutela ed una disciplina.

Coi predetti decreti, oltre alle condizioni di zona saranno determinate:

a) le condizioni di produzione (vitigni, pratiche di impianto e di coltivazione dei vigneti, sistemi di preparazione, pratiche correttive consentite e loro limite);

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Il disciplinare di produzione potrà prescrivere:

1) un graduale aumento nel tempo del rapporto-uva-mosto-vino di cui alla lettera c), al fine di raggiungere migliori livelli qualitativi;

2) disposizioni, circa la capacità, i tipi di recipienti e relative caratteristiche di confezione per la vendita del vino al dettaglio;

3) modalità, condizioni ed eventuali limiti territoriali, sia per quanto riguarda la vinificazione di uve fuori della zona di produzione con l'osservanza degli usi tradizionali della zona stessa sia per quanto attiene alla preparazione di vini liquorosi, spumanti, vini aromatizzati, nonché acqueviti, al di fuori della zona di produzione da cui proviene il prodotto base.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quelli dell'industria e del commercio, delle finanze e del commercio con l'estero, possono essere consentite, in relazione a particolari esigenze dei mercati esteri, la preparazione ed il confezionamento di vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » destinati all'esportazione, con caratteristiche diverse da quelle stabilite nei relativi disciplinari di produzione.

Art. 4.

Il disciplinare di produzione relativo a mosti e vini di tipi diversi portanti una medesima denominazione di origine, potrà stabilire varianti nella zona di produzione, in rela-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

ivi comprese disposizioni circa le modalità di uso della denominazione di origine, per il caso che si intenda venderlo confezionato.

Identico:

1) un graduale aumento del rapporto uva-mosto-vino di cui alla lettera c), al fine di raggiungere migliori livelli qualitativi;

2) *identico;*

3) *vedi lettera f).*

Soppresso.

Nei disciplinari di produzione saranno recepiti gli usi locali generalizzati riguardanti le denominazioni, nei limiti in cui essi saranno ritenuti utili a mantenere e migliorare l'affermazione sui mercati dei vini commerciati con tali denominazioni.

Art. 4.

Soppresso.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

b) le caratteristiche chimiche fisiche ed organolettiche richieste sia in genere che per la vendita al dettagliante o al consumatore o per l'esportazione ed eventuali norme circa le confezioni per la vendita al dettagliante ed al consumatore;

c) disposizioni circa le modalità d'uso della denominazione d'origine (aggettivazioni, modo di iscrizione sulle etichette, eccetera);

d) disposizioni circa la dislocazione territoriale delle cantine e stabilimenti di preparazione e di imbottigliamento.

Con essi saranno prescritte registrazioni di carico e scarico ed eventuali altre formalità per tutti i venditori del mosto e del vino, portanti la denominazione o sottodenominazione controllata, e ciò ai fini della prova di cui all'articolo 4.

Questi decreti accoglieranno gli usi locali generalizzati riguardanti le denominazioni di origine che disciplinano, nei limiti in cui questi usi saranno ritenuti utili a mantenere e migliorare l'affermazione sui mercati dei mosti e vini coperti da tali denominazioni.

In ogni caso essi si conformeranno alle disposizioni della presente legge, ed escluderanno da ogni impiego gli ibridi produttori diretti.

Art. 7.

Per diversi tipi di mosto o di vino, portanti una eguale qualificazione geografica, il decreto di cui all'articolo 6 potrà stabilire varianti della « zona enologica » in relazione a diverse necessità e condizioni tradizionali di produzione.

Nella zona enologica saranno in ogni caso inseriti i territori che già furono in essa compresi con i decreti emanati in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1163.

I decreti in linea di massima concederanno la specificazione aggiuntiva facolta-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

zione alle diverse necessità e condizioni tradizionali di produzione.

Il disciplinare di produzione potrà concedere la specificazione aggiuntiva « classico » alla denominazione di origine controllata del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori.

Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine « Chianti », sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del « Chianti classico », delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Nell'interno della zona di produzione potranno essere delimitate sottozone, riservando al loro prodotto una speciale qualificazione geografica in aggiunta a quella generale, purchè tale prodotto risponda a determinati requisiti qualitativi più elevati rispetto a quelli della zona, nonchè a più rigorose condizioni di produzione.

Speciali qualificazioni non geografiche, aventi significato elogiativo della qualità potranno essere riservate per il prodotto avente requisiti qualitativi più elevati e rispondente a più rigorose condizioni di produzione.

Art. 5.

La domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata », deve essere presentata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante lo uso locale della denominazione di origine per indicare il mosto o il vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Soppresso.

Nelle zone di produzione saranno compresi i territori che già in esse furono ammessi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in esecuzione della legge 10 luglio 1930, n. 1164.

Soppresso.

Art. 5.

La domanda di riconoscimento della denominazione di origine semplice di origine controllata e controllata e garantita viene presentata all'Ispettorato compartimentale agrario competente per territorio che l'istruisce — previa pubblicazione sul Foglio annunci legali della provincia — e la trasmette al Ministero dell'agricoltura e foreste munita del parere del Comitato regionale dell'agricoltura di cui all'articolo 3 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Alla domanda devono essere allegati, in triplice copia, i seguenti documenti:

a) relazione illustrativa comprovante lo uso locale della denominazione di origine per indicare il vino oggetto della domanda, con tutti i documenti che possono confermare quanto contenuto nella relazione stessa. Nella relazione illustrativa dovranno essere docu-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

tiva « classico » ai prodotti dei territori geografici quando nelle zone enologiche saranno compresi anche altri territori.

Tale distinzione, nell'ambito dei mosti e dei vini che avranno diritto alla denominazione « Chianti », sarà senz'altro concessa, ed in via esclusiva, al prodotto della zona del « Chianti Classico » delimitata col decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Nell'interno di una zona enologica, potranno essere delimitate sottozone, riservando al loro prodotto la facoltà di usare una speciale qualificazione geografica in aggiunta a quella generale.

L'uso di ogni specificazione geografica particolare, potrà in ogni caso essere subordinato anche a determinati requisiti qualitativi e di condizioni di produzione.

A particolari requisiti qualitativi e condizioni di produzione potranno essere subordinate determinate qualificazioni non geografiche aventi significato elogiativo della qualità.

I decreti conterranno la data della loro entrata in vigore e norme transitorie circa il prodotto già in commercio con la denominazione di origine.

Art. 8.

Chiunque vi abbia interesse può domandare il controllo di una o più denominazioni di origine di mosti e vini al Ministro per la agricoltura e le foreste inviando la propria richiesta per conoscenza al Ministro per la industria e per il commercio.

La domanda deve contenere l'indicazione;

a) della « zona enologica » di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica. Verranno addotte e documentate le ragioni che potessero aver indotto a proporre l'inserimento nella zona di territori vicini a quello geografico, e l'esclusione di parti di quest'ultimo;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

essere documentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l'inserimento nella zona di produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione del mosto o del vino, con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica;

c) indicazione della produzione media annuale avente presuntivamente titolo alla denominazione;

d) indicazione dei vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale e rispettive proporzioni;

e) indicazione dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini di altre provenienze, nonché di altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) indicazione delle principali caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto.

Una copia della domanda e dei relativi documenti deve essere inviata dall'interessato al Ministero dell'industria e del commercio.

La domanda, con la relativa documentazione, è trasmessa, a cura del Ministero della agricoltura e delle foreste al Comitato nazionale di cui all'articolo 16 per il prescritto parere, che deve essere espresso nel termine di 90 giorni dal ricevimento.

Art. 6.

Le denominazioni di origine dette « controllate e garantite » sono riservate a mosti e a vini che presentino caratteristiche di particolare pregio, e che rispondano alle condizioni e ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, in speciali disciplinari di produzione.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

mentate le ragioni che abbiano indotto a proporre l'inserimento nella zona di produzione, di territori vicini a quello indicato nella denominazione di origine;

b) indicazione della zona di produzione (da precisarsi in una cartina geografica di scala 1:25.000) entro la quale avviene la produzione del vino con notizie sulla ubicazione dei terreni e loro natura geologica;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) *identico*;

f) indicazione delle principali caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del prodotto.

Soppresso.

Identico.

Art. 6.

Le denominazioni di origine « controllate e garantite » sono riservate a vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti, per ciascuna denominazione, in speciali disciplinari di produzioni.

Tutte le norme vigenti per i disciplinari della denominazione di origine controllata si applicano anche a quelli della controllata e garantita.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

b) della produzione annua complessiva attuale e potenziale avente presuntivamente titolo alla denominazione;

c) della produzione media di uva per ettaro dei vigneti della zona e delle sue varie parti;

d) dei principali vitigni da cui si ricavano le uve che concorrono alla preparazione del prodotto tradizionale, della loro partecipazione percentuale alla formazione del vigneto e delle pratiche colturali tradizionali;

e) dei limiti percentuali delle correzioni eventualmente necessarie con uve, mosti o vini di altre provenienze; e delle altre pratiche locali di preparazione e di confezione del prodotto;

f) delle principali caratteristiche chimiche ed organolettiche del prodotto;

g) di tutte le altre notizie e proposte che si ritengono opportune.

Il Ministro, ricevuta la domanda, se la ritiene degna di considerazione, di concerto con quello dell'industria e commercio, la trasmette al Comitato nazionale per le denominazioni di origine dei mosti e dei vini di cui al successivo articolo 18 per esame e conseguenti proposte.

Sempre col concerto predetto può chiedere queste proposte di iniziativa.

Nell'uno e nell'altro caso al Comitato nazionale deve essere fissato un congruo termine.

Art. 9.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste provvede alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* di un avviso che riporti la parte conclusiva delle richieste contenute nella domanda trasmessa al Comitato nazionale o nella richiesta di proposte avanzata di iniziativa, ed inviti chiunque vi abbia interesse a far pervenire osservazioni e proposte ai due Ministeri competenti ed al Comitato nazionale entro il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Il riconoscimento di tali denominazioni e l'approvazione dei relativi disciplinari — che vengono effettuati con decreto del Presidente della Repubblica, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 2 — sono subordinati alla domanda:

a) di tanti produttori che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromatizzati, nonchè acqueviti di vino o di vinaccia;

b) di oltre il 20 per cento dei viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie complessiva dei vigneti iscritti nell'albo di cui all'articolo 9, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

Gli istanti, devono dichiarare espressamente di assoggettarsi alla particolare disciplina prevista dal successivo articolo 7.

La domanda deve essere avanzata con le medesime formalità previste dall'articolo precedente.

Art. 7.

I vini con denominazione di origine « controllata e garantita » devono essere immessi al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, recanti le indicazioni di cui all'articolo 15 della pre-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Identico.

a) di tanti produttori che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromizzati;

b) di oltre il 20 per cento di viticoltori che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie complessiva dei vigneti iscritti nell'albo di cui all'articolo 9, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a).

Gli istanti devono dichiarare espressamente di assoggettarsi alla particolare disciplina, prevista dal successivo articolo 7, che deve essere recepita nei disciplinari.

Identico.

Il disciplinare di produzione potrà concedere la specificazione aggiuntiva « classico » alla denominazione di origine « controllata e garantita » del prodotto della zona di origine più antica, quando nella zona di produzione sono compresi anche altri territori.

Tale specificazione, per quanto riguarda la denominazione di origine « Chianti », sarà concessa, in via esclusiva, al prodotto della zona del « Chianti classico » delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932.

Lo stesso disciplinare potrà anche stabilire la località entro la quale sarà effettuato l'imbottigliamento.

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Richiede poi sulla questione il parere dei competenti Ispettorati compartimentali e provinciali agrari, stabilendo loro un termine per la risposta, da comunicarsi anche al Ministro per l'industria e commercio ed al Comitato nazionale.

Per sua parte il Ministro per l'industria ed il commercio richiede il parere delle Camere di commercio presumibilmente interessate alla delimitazione della zona, fissando anche ad esse un congruo termine per la risposta, da comunicarsi anche al Ministro per l'agricoltura e le foreste ed al Comitato nazionale.

Le Camere di commercio che ricevono la comunicazione sono tenute ad informare con lettera raccomandata i Sindaci dei comuni interessati perchè provvedano ad affiggere il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* nei propri uffici in vista del pubblico, e a darne pubblicazione sul proprio bollettino e sul foglio annunci legali della provincia. Quest'ultimo provvederà gratuitamente.

Il Comitato nazionale, presa conoscenza dei documenti pervenuti e compiuti gli accertamenti ritenuti necessari, avanza ai due Ministri competenti nel termine stabilitogli le proprie proposte, allegandovi le osservazioni ricevute e le documentazioni raccolte.

Le proposte non sono vincolanti; e qualora esse non pervengano entro il termine stabilito, il Ministro per l'agricoltura e foreste, e quello dell'industria e commercio, possono procedere di concerto senz'altro alla presentazione al Consiglio dei ministri di un progetto di decreto.

Art. 10.

A partire dal 180° giorno dalla pubblicazione della presente legge, nel commercio dei mosti e dei vini, intesa come tale anche la loro propaganda e pubblicità:

a) è vietato qualificare « classico » qualunque mosto o vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta con uno dei decreti mi-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

sente legge e muniti, a cura delle ditte imbotigliatrici, di un contrassegno di Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, porterà la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - denominazione di origine controllata e garantita... » completata con la denominazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli dell'industria e del commercio e delle finanze, saranno stabilite le modalità per il controllo, la distribuzione e le altre caratteristiche dei contrassegni, il cui prezzo non potrà essere superiore a lire 3 per litro, nonchè l'ente o gli enti incaricati della distribuzione dei contrassegni medesimi.

Il provento della vendita dei contrassegni affluirà al bilancio dell'entrata dello Stato.

Una quota pari al 20 per cento di tale gettito sarà devoluta agli enti incaricati della distribuzione per rimborso spese e ripartita con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Un'ulteriore quota del 20 per cento sarà devoluta al Comitato di cui all'articolo 16, a scopi di studio e di propaganda per una migliore produzione e una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge.

Art. 8.

L'uso delle denominazioni ordinarie di origine è consentito soltanto per i mosti e i vini ottenuti, secondo gli usi locali, da uve provenienti dalle zone appositamente delimitate.

L'uso delle denominazioni « controllate » o « controllate e garantite » è consentito soltanto per i vini che rispondano ai requisiti stabiliti nei disciplinari di produzione.

Nelle zone di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i vini, ivi pro-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Il contrassegno, oltre all'emblema dello Stato, porterà la dicitura « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - denominazione di origine controllata e garantita ... » completata con la denominazione e sarà fornito di una serie e di un numero di identificazione.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

L'uso della denominazione di origine semplice è consentito soltanto per vini ottenuti, secondo gli usi locali, da uve provenienti dalle corrispondenti zone di produzione.

Identico.

Nelle zone di produzione dei vini a denominazione di origine « controllata » e « controllata e garantita » i vini, ivi prodotti, che

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

nisteriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o con decreto presidenziale emanato in esecuzione della presente legge;

b) è vietato attribuire, in qualsiasi modo, la qualifica di « disciplinato » o « regolamentato », o « controllato », o « garantito », o « delimitato », o simili, ad un mosto o ad un vino o ad un territorio che a detta qualifica non abbia diritto in base ad un decreto presidenziale emanato in forza della presente legge.

È fatto salvo il diritto di impiegare qualificazioni di questo tipo in modo espressamente disciplinato e consentito dalla legge di un Paese straniero, in relazione a vini e mosti di tale Paese, con la sola riserva della reciprocità.

Il prodotto confezionato in recipienti di meno di cinque litri di capacità raso bocca, già in commercio in tali confezioni al momento della pubblicazione della presente legge, può essere venduto in deroga a quanto prescritto nelle due lettere del precedente comma, sino al 1° dicembre dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti di controllo, di cui all'articolo 6, le denominazioni di origine disciplinate non possono essere usate che in conformità di quanto stabilito, oltre che nella presente legge, nel decreto medesimo.

A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine, o la denominazione stessa, in modo non espressamente consentito dal decreto di controllo.

Nel suo silenzio il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere (come nomi di fattorie, di tenute, di comuni, di frazioni ecc.).

La violazione di una o più disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

dotti, che non abbiano i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione, non possono essere immessi al consumo sotto le denominazioni di cui all'articolo 1. È consentita l'indicazione del luogo di produzione purchè preceduta dalla menzione, in uguali caratteri, della ditta produttrice.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

non abbiano i requisiti stabiliti dai relativi disciplinari di produzione, non possono essere immessi al consumo sotto le denominazioni di cui all'articolo 1.

Dalla data di entrata in vigore dei decreti di controllo le denominazioni di origine « disciplinate » non possono essere usate che in conformità di quanto stabilito, oltre che nella presente legge, nel decreto medesimo.

A partire dalla stessa data è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine in modo non espressamente consentito dal decreto di controllo.

Nel silenzio di esso il divieto di cui al precedente comma non si estende all'impiego di sottospecificazioni geografiche veritiere (come nomi di fattorie, di tenute, di Comuni, di frazioni, eccetera).

Non si considera impiego di denominazione di origine, ai fini della presente legge, l'uso di denominazioni geografiche incluse in veritieri indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili, a condizione che i caratteri usati per indicarle non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta, o ragione sociale, del produttore, commerciante od imbottigliatore.

L'esistenza di una denominazione di origine « controllata » esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa, come denominazione di origine semplice. L'esistenza di una denominazione di origine « controllata e garantita » esclude la possibilità di impiegare le denominazioni di origine « controllata » e di origine « semplice ».

Art. 8-bis.

L'uso comunque fatto su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di ven-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

multa da lire 100.000 a 200.000 per ogni quintale di prodotto detenuto o venduto in evasione alle norme suddette.

Art. 11.

Ai mosti ed ai vini a denominazione di origine controllata restano in ogni caso applicabili le disposizioni del precedente articolo 4, e la prova in esso richiesta deve essere per essi fornita sulla base di quanto stabilito nel decreto di controllo.

Esso in ogni caso indicherà il quantitativo in chilogrammi di uva prodotta nella zona enologica necessario a giustificare un ettolitro di mosto ed un ettolitro di vino a denominazione controllata, e potrà prescrivere un suo aumento nel tempo per il raggiungimento graduale di migliori livelli qualitativi.

Il decreto di controllo per determinate denominazioni o sottodenominazioni controllate può stabilire che siano considerate prodotte nella corrispondente zona o sottozona enologica soltanto le uve ottenute da vigneti ammessi negli albi di cui all'articolo 12 e denunciate secondo quanto stabilito nell'articolo 13, e che la prova richiesta nell'articolo 4 venga data secondo la procedura stabilita nell'articolo 13 medesimo.

Art. 12.

Ogni Comune tiene apposito albo pubblico dei vigneti esistenti nel suo territorio e compresi nella zona enologica di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine controllata, di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

L'iscrizione avviene su domanda del conduttore ed è subordinata soltanto al visto dell'Ispettorato provinciale agrario, rilasciato dopo accertamento a spese del richiedente, che il vigneto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti, ed al pagamento al Comune

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

CAPO II

ALBO DEI VIGNETI - DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 9.

Nelle zone di produzione di mosti e vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito in ogni Comune.

L'iscrizione nell'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, presentata al Comune e corredata da una dichiarazione del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che il vigneto da iscrivere risponde ai requisiti prescritti.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

dita, di una denominazione di origine, « semplice », « controllata » o « controllata e garantita », costituisce dichiarazione di conformità del vino alla denominazione usata.

Nel caso di contestazioni su detto requisito essenziale di conformità dichiarata, la relativa prova incombe sul venditore, il quale deve provare di aver vinificato uve provenienti dai vitigni tradizionali della zona di produzione della zona stessa, o di aver legittimamente acquistato il vino con la denominazione di origine, per quantitativi corrispondenti a quelli venduti.

In difetto di tale prova, il vino è considerato non conforme al dichiarato e l'acquirente ha diritto alla risoluzione del contratto a norma dell'articolo 1453 del Codice civile, anche quando non sia stata esercitata azione penale per alcuni dei reati previsti dalla presente legge, o il reato sia estinto per causa diversa dalla prescrizione.

CAPO II

ALBO DEI VIGNETI - DENUNCIA E CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 9.

Nelle zone di produzione di vini a denominazione di origine i terreni vitati destinati alla produzione dei vini suddetti, debbono essere iscritti in apposito albo pubblico, istituito presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura.

L'iscrizione nell'albo avviene su denuncia dei conduttori interessati, per il tramite del Comune, e corredata da una dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, attestante che il terreno vitato da iscriverne risponde ai requisiti prescritti. Qualora esista il Consorzio riconosciuto di cui all'articolo 21, l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura potrà avvalersi della sua collaborazione per gli opportuni accertamenti.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

del diritto fisso di iscrizione di lire 2.000 per ogni ettaro o sua frazione.

Essa è definitiva, ma il conduttore è tenuto a denunciare tempestivamente le diminuzioni di consistenza del vigneto iscritto, nonché tutte le variazioni di situazione che possano privarlo in tutto o in parte dei requisiti prescritti.

Le Amministrazioni comunali e gli incaricati della repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, che abbiano notizia della esistenza di tali variazioni non denunciate, segnalano il fatto agli Ispettorati agrari competenti che, compiuti i necessari accertamenti, se i fatti sussistono, dispongono la conseguente rettifica dell'albo da parte del Comune e denunciano il responsabile all'Autorità giudiziaria.

Art. 13.

Il conduttore del vigneto iscritto nell'Albo, entro cinque giorni dalla fine della vendemmia, se intende avvalersi della denominazione, dichiara al Comune il quantitativo d'uva prodotto avente anche gli altri requisiti eventualmente stabiliti nel decreto di controllo.

Nei limiti di produzione per ettaro ammessi nel decreto l'Ufficio competente dà credito al conduttore del quantitativo denunciato, rilasciando ricevuta frazionabile.

Al Comune competono un diritto di registrazione di lire 10 per quintale di uva, con minimo di lire 100, ed un diritto fisso di frazionamento di lire 100 per ogni frazione emessa.

Il conduttore che abbia ceduto o ceda l'uva denunciata o il mosto o il vino ottenutone, gira all'acquirente la ricevuta suddetta o sue frazioni per consentirgli di giustificare l'uso della denominazione.

Il conduttore che impianti il registro di carico e scarico di cui al comma seguente trasferisce il diritto di impiego della denomina-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

L'iscrizione dei vigneti nell'albo di cui al primo comma è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 500 per ogni ettaro di vigneto o frazione di ettaro da pagarsi in modo ordinario.

Per ciascuna iscrizione al Comune compete un diritto fisso, rispettivamente, di lire 1.000 e di lire 250, per ogni ettaro o frazione di ettaro di vigneto in coltura specializzata o promiscua.

Il conduttore è tenuto a denunciare al Comune nel termine di 60 giorni le variazioni di consistenza del vigneto iscritto, nonché tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Le Amministrazioni comunali e gli incaricati della repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonché i Consorzi di cui all'articolo 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura che, compiuti i necessari accertamenti, dispone l'iscrizione nell'albo e denuncia il responsabile all'Autorità giudiziaria.

Art. 10.

Il conduttore del vigneto iscritto nell'albo, che intende dare al suo prodotto una denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » è tenuto a denunciare al Comune, entro 10 giorni dalla fine della vendemmia, la quantità di uva prodotta, e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, nonché il vigneto da cui proviene il prodotto.

Il Comune rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

Al Comune competono, per ogni denuncia, il diritto fisso di registrazione di lire 100 e di lire 10 per ogni quintale di uva o frazione.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Per ciascuna iscrizione alla Camera di commercio competente è dovuto un diritto fisso, rispettivamente, di lire 500 e di lire 200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di vigneto in coltura specializzata o promiscua.

Il conduttore è tenuto a denunciare all'organo competente, nel termine di 60 giorni, le variazioni di consistenza del terreno vitato iscritto, nonchè tutte le modificazioni dei sistemi di coltivazione.

Gli incaricati della repressione frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari, nonchè i Consorzi di cui all'articolo 21, che abbiano notizia della esistenza di variazioni o modificazioni non denunciate, ne informano l'Ispe+torato provinciale dell'agricoltura, che, compiuti i necessari accertamenti, dispone l'iscrizione nell'albo promovendo la tassazione del responsabile in rapporto alla superficie iscritta.

Art. 10.

Il conduttore del terreno vitato a coltura specializzata o promiscua iscritto nell'albo, che intenda dare al suo prodotto una denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » è tenuto a denunciare alla Camera di commercio, industria e agricoltura, per il tramite del Comune, entro 10 giorni dalla fine della vendemmia la quantità di uva prodotta, e, nel caso che l'abbia venduta, il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente nonchè il vigneto da cui proviene il prodotto.

La Camera di commercio rilascia al conduttore ricevuta frazionabile per il quantitativo denunciato.

Alle Camere di commercio, industria e agricoltura, competono, per ogni denuncia, il diritto fisso di registrazione di lire 100, più

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

zione con la semplice fatturazione del prodotto venduto.

Salvo il caso considerato nel precedente quarto comma, chiunque venda uva, mosto o vino con la denominazione di origine di cui all'articolo 11 deve impiantare un registro nel cui carico indicherà le ricevute di denuncia, il mosto ed il vino acquistato da terzi (a cui documentazione conserverà la ricevuta di denuncia o la regolare fattura).

Allo scarico indicherà le partite vendute ed i loro destinatari con riferimento alla fattura emessa.

Il prodotto per cui è impiegata la denominazione sarà sempre accompagnato dalla ricevuta di denuncia (o suo certificato di frazionamento) o dalla fattura, salvo il caso di vendite al minuto effettuate da rivenditori in spacci a ciò riservati.

Sono esentati dal tenere il registro di carico e scarico soltanto i rivenditori al minuto non confezionatori di prodotti in recipienti sigillati aventi capacità raso bocca inferiore a cinque litri; costoro debbono però conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

Norme per la tenuta degli albi e dei registri, formulari per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12, per le denunce, per le ricevute e per i registri di carico e scarico di cui all'articolo 13 saranno precisati nel decreto di controllo.

Art. 14.

La omessa presentazione della denuncia di cui al terzo comma dell'articolo 12 è punita con una multa da lire 100.000 a 300.000 per ogni ettaro o frazione di esso.

La irregolarità o le false attestazioni in materia di tenuta del registro di carico e scarico, e delle ricevute di denuncia e delle fatture di cui all'articolo 13, sono punite congiuntamente con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 100.000 a 200.000 lire.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Nella ricevuta devono essere riportate le seguenti indicazioni:

a) quantità di uva e corrispondente denominazione di origine;

b) ubicazione dei terreni vitati da cui l'uva proviene e luogo di destinazione;

c) nominativo ed indirizzo del conduttore e, nel caso che il prodotto sia stato ceduto, dell'acquirente e del destinatario;

d) data di presentazione della denuncia.

Art. 11.

Il conduttore che abbia ceduto o ceda a terzi l'uva denunciata o il mosto o il vino ottenute, trasferisce all'acquirente, previa annotazione apposta nello spazio all'uopo riservato la ricevuta della denuncia di produzione o sue frazioni, da allegare a cura dell'acquirente nell'apposito registro in magazzino di carico e scarico prescritto da successivo articolo.

Art. 12.

Gli industriali ed i commercianti di uve, mosti e vini con denominazione di origine sono tenuti a impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte ed acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione e le relative fatture e, nella parte dello scarico, le parti vendute, con gli estremi delle relative fatture emesse.

Sono esenti dal tenere il registro del magazzino di carico e scarico soltanto i rivenditori al minuto non confezionatori di prodotti in recipienti sigillati aventi capacità inferiore a 5 litri; essi però devono conservare per tre anni le fatture di acquisto del vino.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

lire 10 per ogni quintale di uva o frazione di esso.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico.*

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Gli industriali ed i commercianti di vini con denominazione di origine controllata o controllata e garantita sono tenuti a impiantare un registro di magazzino di carico e scarico, in cui, nella parte del carico, devono essere registrate le partite da essi prodotte od acquistate da terzi, allegando le ricevute delle denunce della produzione, delle relative fatture e, nella parte dello scarico, le partite vendute con gli estremi delle relative fatture emesse.

Identico:

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

TITOLO III

DENOMINAZIONE DI ORIGINE GARANTITA

Art. 15.

Con decreti integranti quelli di controllo, emanati secondo le forme e le condizioni stabilite per questi ultimi, l'uso di una denominazione o sottodenominazione di origine controllata assoggettata alle norme degli articoli 11, 12, 13 e 14 può essere sottoposto alle speciali restrizioni di cui all'articolo 16 a condizione che:

a) il mosto o il vino siano di particolare pregio;

b) la particolare disciplina venga richiesta dal 50 per cento almeno dei conduttori dei fondi iscritti nell'albo, ed essi rappresentino almeno il 50 per cento dell'ettarato iscritto.

Alle denominazioni soggette a questa speciale disciplina è riservata la qualifica « denominazione di origine garantita » ed ai mosti o vini che le portano la qualifica « di qualità superiore a denominazione di origine garantita ».

Art. 16.

Le denominazioni e sottodenominazioni di cui all'articolo precedente possono essere impiegate nella vendita di mosti e vini al dettaglio od al consumatore o all'esportazione, solo se questi prodotti sono confezionati in recipienti di capacità raso bocca inferiore a 5 litri, muniti dal confezionatore di un sigillo statale di garanzia, applicato in modo che senza la sua effrazione il liquido non possa fluire dal recipiente.

Il suddetto sigillo statale di garanzia è stampato dal Poligrafico dello Stato per conto del Ministero dell'agricoltura e delle fo-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Coloro che producono vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » devono altresì tenere:

a) un registro di produzione per i prodotti da essi preparati;

b) un registro delle materie prime da essi introdotte nei propri stabilimenti in vista della lavorazione, e scaricate man mano ed in misura del loro impiego e della presa in carico nel registro dei prodotti ottenuti.

Art. 13.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio e delle finanze, saranno emanate le norme da osservarsi:

a) per la tenuta dell'albo dei terreni vitati con le relative formalità per le denunce di iscrizione e di variazione;

b) per la denuncia di produzione ed il rilascio della ricevuta prevista dall'articolo 10;

c) per la tenuta dei registri di magazzino.

Art. 14.

I viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti di vini posti in commercio con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonchè sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo o ragione sociale e la sede.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Identico.

a) *identico*;

b) *identico.*

Art. 13.

Identico:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) per la tenuta dei registri di cui all'articolo precedente.

Art. 14.

Per il prodotto confezionato in recipienti diversi da quelli previsti nel successivo articolo 15, i viticoltori, singoli o associati, gli industriali ed i commercianti all'ingrosso di vini, debbono indicare, a caratteri chiari ed indelebili, sui recipienti dei vini posti in commercio con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », o sulle etichette applicate sui recipienti medesimi, nonchè sulle fatture e sui documenti di trasporto, il proprio nominativo o ragione sociale e la sede, nonchè l'indirizzo dello stabilimento di confezionamento, qualora esso non coincida con quello della sede.

Da tali obblighi è esentato chi pone in commercio prodotto confezionato da altri in recipienti sigillati.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

reste, e da questo distribuito ai confezionatori tramite i Comuni presso cui esistono gli albi dei vigneti interessanti la denominazione di origine garantita.

I sigilli statali di garanzia sono costituiti da una fascetta di carta portante l'emblema statale e la scritta « Ministero dell'agricoltura e delle foreste — vino di qualità superiore a denominazione di origine garantita ... » completata con la denominazione.

Essi porteranno la indicazione del quantitativo di mosto o vino che garantiscono e saranno muniti di serie e numero di identificazione. Le altre loro caratteristiche, le modalità di loro applicazione, ed il loro prezzo, non superiore a lire 5 per litro, sono determinate nel decreto di cui all'articolo precedente.

I sigilli saranno consegnati su richiesta ai legittimi possessori di ricevuta di denuncia dell'uva, previo pagamento del prezzo nei modi che verranno stabiliti nel regolamento, in base al rapporto uva-vino stabilito nel decreto di controllo.

L'avvenuta consegna è annotata sulla predetta ricevuta e di questo e del nome dello acquirente è tenuta nota in apposito registro comunale di distribuzione.

Il prezzo dei sigilli affluisce all'Erario, salva una quota non inferiore al 10 per cento riservata al Comune distributore per rimborso spese.

Il venditore munito di registro di carico e scarico cederà all'acquirente del prodotto non confezionato come prescritto al primo comma, i sigilli corrispondenti, che unitamente alle fatture, dovranno giustificare l'uso della denominazione.

Qualora il decreto di cui al primo comma del precedente articolo consenta il confezionamento nei recipienti di cui sopra in qualsiasi luogo del territorio nazionale, esso può anche permettere la vendita all'esportazione del prodotto sfuso.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Art. 15.

Sulle bottiglie o sugli altri recipienti, di capacità non superiore a 5 litri, contenenti vini posti in commercio con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », o sulle etichette apposte sui medesimi, debbono risultare a caratteri chiari ed indelebili, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione d'origine sotto la quale il vino è posto in vendita, seguita, immediatamente, al di sotto, dalla dicitura « denominazione di origine controllata » o « denominazione di origine controllata e garantita »;

b) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nel recipiente così espressa: « contenuto netto litri... »;

c) nome e cognome o ragione sociale e sede dello stabilimento del produttore o, nel caso che l'imbottigliamento non sia effettuato da questi, dell'imbottigliatore.

L'imbottigliatore è responsabile della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nell'etichetta o apposte sui recipienti.

CAPO III

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Art. 16.

È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

Identico:

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) nei disciplinari di produzione si potranno stabilire norme atte a garantire l'annata di produzione posta in evidenza su ciascun contrassegno.

Identico.

CAPO III

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE

Art. 16.

È istituito il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Ciò a condizione che:

- a) l'acquirente non sia un dettagliante o un consumatore;
- b) il prodotto sia accompagnato dai sigilli corrispondenti;
- c) le norme vigenti nel Paese importatore assicurino l'imbuttigliamento a norma del presente articolo prima della vendita al dettagliante o al consumatore.

Art. 17.

L'uso di una denominazione o sottodenominazione di origine garantita in violazione dell'articolo 15 o dell'articolo 16 o delle norme emanate in loro applicazione, è punito congiuntamente con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto detenuto o venduto in evasione alle norme in oggetto.

I decreti di cui all'articolo 15 porteranno norme per la propria entrata in vigore e norme transitorie.

TITOLO IV

DEL COMITATO NAZIONALE PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DEI CONSORZI, E NORME FINALI

Art. 18.

È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e vini.

Esso è composto:

- dal Presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura che lo presiede;
- da tre funzionari del Ministero della agricoltura e delle foreste;
- da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, saranno stabilite le norme sull'organizzazione e sul funzionamento del Comitato.

Il Comitato, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, è composto:

- da quattro funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

- da due funzionari del Ministero dell'industria e del commercio;

- da due funzionari del Ministero delle finanze;

- da due funzionari del Ministero del commercio con l'estero;

- da un funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

- da un rappresentante scelto tra quelli designati dall'Accademia della vite e del vino;

- da cinque esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia;

- da due rappresentanti scelti tra sei designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine Nazionale Assaggiatori Vino (O.N.A.V.);

- da cinque rappresentanti scelti tra quindici designati dalle Organizzazioni sindacali degli agricoltori;

- da cinque rappresentanti scelti tra quindici designati dalle Organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

- da tre rappresentanti delle Cantine sociali e cooperative agricole produttrici;

- da tre rappresentanti scelti tra nove designati dalle Organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

- da tre rappresentanti scelti tra nove designati dalle Organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Identico:

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

identico;

da due rappresentanti scelti tra quattro designati dall'Associazione enotecnici italiani e dall'Ordine nazionale assaggiatori vino (O.N.A.V.);

da cinque rappresentanti scelti tra dieci designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da cinque rappresentanti scelti tra dieci designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

da cinque rappresentanti scelti tra dieci designati dalle organizzazioni sindacali dei coloni e mezzadri.

identico;

da tre rappresentanti scelti tra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da tre rappresentanti scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

da un rappresentante del Ministero del commercio estero;

da tre rappresentanti scelti fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

da un rappresentante scelto fra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

da due rappresentanti delle Cantine sociali e Cooperative agricole produttrici;

da un rappresentante scelto tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei commercianti vinicoli;

da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali degli agricoltori;

da tre rappresentanti scelti tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

da quattro esperti particolarmente competenti in materia di viticoltura e di enologia scelti tra i direttori di stazioni e di cantine sperimentali, di stazioni enologiche, i membri di Accademie ed Istituti ed Enti della vite e del vino;

da un esperto particolarmente competente in materia di produzione di vini speciali;

da due rappresentanti dei consumatori scelti tra le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle cooperative di consumo e tra gli assaggiatori.

Il Comitato esercita in tutta la materia attinente ai vini ed ai mosti a denominazione di origine, le funzioni ad esso demandate dalla presente legge.

Come massimo Organo consultivo sui problemi tecnici ed economici attinenti ai mosti e ai vini a denominazione di origine, compie accertamenti e studi ed esprime pareri in materia, sia di iniziativa, che su richiesta dei Ministri interessati.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

da un rappresentante scelto fra tre designati dalle Organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

da due rappresentanti particolarmente competenti in materia di produzione di vini speciali, scelti tra sei designati dalle competenti Organizzazioni sindacali;

da un rappresentante dei produttori di acquaviti, scelto fra tre designati dalla competente Organizzazione sindacale;

da un rappresentante scelto fra tre designati dalle Organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini.

Il Presidente del Comitato è nominato con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 17.

Il Comitato nazionale:

a) esprime il proprio parere ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 formulando e proponendo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste disciplinari di produzione dei mosti e dei vini a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

b) promuove di propria iniziativa — qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati — i decreti istitutivi delle denominazioni di origine;

c) collabora con i competenti Organi statali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi a mosti e vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

da tre rappresentanti scelti fra sei designati dalle organizzazioni sindacali degli esportatori vinicoli;

da due rappresentanti particolarmente competenti in materia di produzione di vini speciali, scelti tra quattro designati dalle competenti organizzazioni sindacali;

soppresso;

da un rappresentante scelto fra due designati dalle organizzazioni dei mediatori e rappresentanti di vini.

Identico.

Il regolamento interno per il funzionamento del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste.

Presso il Ministero dell'agricoltura e foreste sarà creato un apposito ufficio per seguire i lavori del Comitato e la esecuzione della legge.

Art. 17.

Identico:

a) identico;

b) promuove di propria iniziativa — qualora non ne sia stata fatta richiesta da parte degli interessati o dalla Camera di commercio, industria e agricoltura — i decreti istitutivi delle denominazioni di origine, sentito il parere del Comitato regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

c) collabora con i competenti organi statali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi a vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita »;

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Art. 19.

Alle spese per il funzionamento del Comitato si provvede mediante apposito stanziamento nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio di segreteria è espletato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le norme per il funzionamento del Comitato sono stabilite su proposte del Comitato stesso formulate a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, e sono adottate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Gli appartenenti al Comitato hanno i poteri di indagine, di ispezione e di prelevamento di campioni, riconosciuti dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e successive modificazioni, agli agenti incaricati del servizio repressione delle frodi, nel commercio dei prodotti agrari, limitatamente a ciò che concerne le uve, i mosti e i vini a denominazione di origine.

Art. 20.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio può affidare con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ad un Consorzio volontariamente costituito tra viticoltori, cantine sociali, industriali e commercianti interessati ad un determinato vino a denominazione di origine garantita, l'incarico di collaborare con le Autorità incaricate della repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari, relativamente al rispetto per tale denominazione delle norme della presente legge e dei decreti emanati in forza di essa; e conferirgli inoltre la facoltà di costituirsi parte civile nei processi per illecito uso della denominazione per la tutela della quale si è costituito.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

d) promuove o assume iniziative, con i mezzi finanziari previsti dall'articolo 7 in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

e) interviene in Italia e all'estero, a tutela delle denominazioni di origine « controllate » o « controllate e garantite », nei modi previsti dalle leggi e dai trattati internazionali e collabora a questo effetto con i Consorzi volontari di cui all'articolo 21 della presente legge;

f) svolge tutti quegli incarichi che dalle competenti autorità vengano ad esso affidati nel campo delle sue attività istituzionali, per l'attuazione della presente legge.

Le deliberazioni del Comitato di cui alle lettere a) e b) del presente articolo devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, singoli od associati, che devono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 18.

Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Comitato nazionale può esperire tutte le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati, anche assistiti dai rispettivi consulenti tecnici.

Art. 19.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro adozione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del commercio con l'estero.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

d) *identico*;

e) *identico*;

f) *identico*.

Identico.

Art. 18.

Identico.

Il Comitato nazionale solleciterà il parere in merito alle proposte di disciplinare delle Camere di commercio territorialmente competenti.

Art. 19.

Le deliberazioni del Comitato debbono essere trasmesse entro 15 giorni dalla loro adozione ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

Ai funzionari di tali Consorzi, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste, è riconosciuta la qualifica di funzionario del Servizio repressione frodi limitatamente allo esercizio della collaborazione anzidetta.

Per ciascuna denominazione e sottodenominazione di origine garantita può essere riconosciuto uno ed un solo Consorzio.

Possono essere oggetto del riconoscimento di cui all'articolo precedente soltanto i Consorzi che hanno uno statuto su basi democratiche che lasci libero l'ingresso ad ogni viticoltore, cantina sociale, industriale o commerciante permanentemente interessati alla tutela del vino per cui è costituito.

Contro il diniego di ammissione ad un Consorzio così riconosciuto è ammesso in ogni caso ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide inappellabilmente d'intesa col Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 21.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo viene conferito su domanda del Consorzio interessato.

Essa, corredata dello statuto, deve essere trasmessa al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza a quello dell'industria e del commercio.

Il Ministro dell'agricoltura, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il Consorzio a pubblicarla a proprie spese unitamente allo statuto sul Foglio annunci legali della Provincia o delle Province interessate.

Entro i venti giorni dalla data di pubblicazione, chiunque può comunicare le proprie osservazioni al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e per conoscenza a quello dell'industria e del commercio.

Scaduto tale termine, il Ministro della agricoltura e delle foreste prende cognizione delle osservazioni formulate e, qualora non ritenga senz'altro di rigettare le domande,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 17.

Art. 20.

Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 150 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1961-62. A tale spesa si farà fronte riducendo rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 50 milioni gli stanziamenti iscritti per il medesimo esercizio nei capitoli corrispondenti ai capitoli 52 e 56 del detto stato di previsione per l'esercizio 1960-61.

Per gli esercizi finanziari successivi al 1961-62 si provvederà alle spese di funzionamento del Comitato mediante l'assegnazione di una ulteriore aliquota del 20 per cento dei proventi delle vendite dei contrassegni di cui al precedente articolo 7, in aggiunta a quella che dovrà essere devoluta al Comitato stesso ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo per gli scopi ivi indicati.

CAPO IV

DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 21.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 16, con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 20.

Identico.

Identico.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio, saranno stabilite le norme per il funzionamento del Comitato su proposta del Comitato stesso.

CAPO IV

DEI CONSORZI VOLONTARI

Art. 21.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio e previo parere del Comitato previsto dall'articolo 16, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

sentito il Comitato nazionale, decide nel merito di concerto col Ministro dell'industria e del commercio.

Il riconoscimento può essere subordinato all'introduzione di determinate modifiche nello statuto del consorzio.

Il decreto interministeriale di conferimento dell'incarico viene pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 22.

Il riconoscimento può essere revocato, o il Consiglio di amministrazione sciolto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria e del commercio quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari o statutarie, esso persiste nel violarli, o quando l'insufficienza della sua azione od altre circostanze lo consiglino.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario il quale provvede entro tre mesi a convocare l'Assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia.

Art. 24.

L'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, e dell'industria e del commercio, ed ai Comuni di cui all'articolo 12 che vi provvedono anche a mezzo degli Organismi, degli Enti, e degli Agenti incaricati della repressione delle frodi ai sensi ed agli effetti del regio decreto-legge 15 ottobre 1925,

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Repubblica, può affidare a Consorzi volontari per la tutela di un vino con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », l'incarico di vigilare sul regolare uso delle denominazioni stesse, e di provvedere alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7.

L'incarico suddetto può essere conferito soltanto a Consorzi i quali:

a) comprendano tanti soci che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromatizzati, nonchè acquaviti di vino e di vinaccia;

b) comprendano tanti soci che rappresentino almeno il 20 per cento della superficie complessiva dei vigneti — iscritti nell'albo di cui all'articolo 9 — riguardante la corrispondente denominazione di origine, quando si tratti di vini diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) siano retti da statuti che consentano l'ammissione nel Consorzio di viticoltori, singoli o associati, industriali o commercianti;

d) garantiscano un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni da affidare.

Restano in ogni caso salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed alle altre pubbliche Amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Art. 22.

Per ogni vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », l'incarico di cui all'articolo precedente non può essere affidato che ad un solo Consorzio,

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Repubblica, può affidare a Consorzi volontari per la tutela di un vino con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », l'incarico di vigilare sul regolare uso delle denominazioni stesse, con facoltà di costituirsi parte civile nei relativi procedimenti penali, e di provvedere alla distribuzione dei contrassegni di Stato previsti dall'articolo 7.

Ai funzionari dei consorzi volontari incaricati della vigilanza, è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria agli effetti del regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e della legge 18 ottobre 1959, n. 945, limitatamente alla parte che riguarda la vigilanza sul regolare uso della denominazione per la cui tutela risultano costituiti.

Identico:

a) comprendano tanti soci che rappresentino oltre il 30 per cento della produzione, quando si tratti di denominazioni di origine riguardanti vini spumanti, liquorosi, aromatizzati;

b) *identico;*

c) *identico;*

d) *identico.*

Identico.

Art. 22.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa dei senatori Desana ed altri*)

n. 2033, sulla repressione delle frodi nella produzione e nel commercio dei prodotti agrari, e successive modificazioni.

Per il prelevamento dei campioni, le analisi e le denunce, si procede ai sensi delle norme predette.

Art. 25.

La condanna per alcuno dei reati previsti dalla presente legge, importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

La condanna per alcuno dei reati previsti dagli articoli 4, 10, 14 (secondo comma) e 17, comporta sempre la confisca del prodotto e, nei casi di particolare gravità o recidiva la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito di vino o mosto.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Un Consorzio può essere incaricato anche della vigilanza su più vini purchè questi siano ricompresi nella medesima denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

I Consorzi a cui viene affidato l'incarico sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualsiasi modificazione dello statuto dei Consorzi incaricati deve essere approvata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio.

Art. 23.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita » deve essere avanzata, dal legale rappresentante del Consorzio volontario, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

1) elenco dei soci, corredato dai certificati delle competenti Camere di commercio, industria e agricoltura comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo;

2) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del Consorzio;

3) relazione sull'organizzazione tecnica ed amministrativa del Consorzio e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.

Della domanda e dei documenti sopra indicati tre copie debbono essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed una copia al Ministero dell'industria e del commercio.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Un Consorzio può essere incaricato anche della vigilanza su più vini purchè questi siano compresi nella medesima denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita ».

Identico.

Identico.

Art. 23.

La richiesta per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio di un vino a denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », preventivamente pubblicata sul Foglio annunci legali della provincia a cura e spese del Consorzio interessato, deve essere avanzata dal legale rappresentante del Consorzio stesso, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dai seguenti documenti:

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Art. 24.

I Consigli di amministrazione dei Consorzi, ai quali è stato affidato l'incarico previsto dall'articolo 21, possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarli, o quando l'insufficienza dell'azione dei Consorzi stessi od altre circostanze determinino il loro irregolare funzionamento, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico.

In caso di scioglimento, la gestione straordinaria del Consorzio è affidata ad un Commissario straordinario, il quale provvede, entro tre mesi, a convocare l'assemblea dei consorziati per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E
LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 25.

Gli agenti incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari possono entrare liberamente nei locali in cui si conservano mosti o vini di cui alla presente legge per verificare le denunce della produzione di cui all'articolo 10, la regolarità dei registri prescritti dall'articolo 12 e prelevare campioni di mosti e di vini.

Le verifiche non possono essere impedita da parte dei detentori i quali sono tenuti inoltre a dichiarare ai suddetti agenti le quanti-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Art. 24.

Identico.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E
LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 25.

Gli agenti, ivi compresi quelli dei Consorzi riconosciuti e di cui all'articolo 21 della presente legge, incaricati della vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari, possono entrare liberamente nei locali in cui si conservano mosti o vini di cui alla presente legge per verificare le denunce della produzione di cui al precedente articolo 10, la regolarità dei registri prescritti dal precedente articolo 12 e prelevare campioni di mosti e di vini.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

tà di mosto o vino esistenti nei fusti, nelle botti e nei vasi vinari.

Agli effetti del controllo e delle rilevazioni, sui predetti recipienti deve essere segnata — in caratteri indelebili che abbiano almeno 10 centimetri di altezza — la rispettiva capacità, con una tolleranza massima del 4 per cento sulla quantità di prodotto che può essere contenuto in ciascun recipiente.

Art. 26.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria e del commercio, dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette) e dal Ministero della sanità.

Detti campioni saranno prelevati dagli ufficiali e agenti sopra indicati in numero almeno di cinque per ogni controllo di cui due saranno consegnati al produttore o commerciante.

I campioni stessi regolarmente suggellati o assicurati con sigilli atti a garantire l'identità e il contenuto saranno pagati a prezzo corrente di vendita.

Per quanto concerne il prelevamento dei campioni, la esecuzione delle analisi, ed ogni altra attività necessaria per l'esercizio della vigilanza per la esecuzione della presente legge, si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine di cui al pre-

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Identico.

Art. 26.

Chiunque produce, vende o comunque fa commercio dei prodotti di cui alla presente legge, è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali e agenti incaricati.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 27.

Chiunque pone in vendita o mette altri-
menti in commercio con denominazioni di
origine semplice, vini che non hanno i requi-

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

cedente articolo 1, non prodotti nelle zone delimitate, è punito con la reclusione sino a due mesi o con la multa sino a lire 100.000.

Se i vini sono destinati all'esportazione le pene sono aumentate fino ad un terzo.

Art. 28.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », che non hanno i requisiti prescritti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto o venduto o immesso al consumo.

Le stesse pene si applicano a chi vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazione di origine « controllata e garantita », i cui recipienti non siano stati muniti del contrassegno di Stato prescritto dal precedente articolo 7.

Se i vini sono destinati all'esportazione, le pene sono aumentate fino ad un terzo.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

siti richiesti per l'uso di tale denominazione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 per ogni ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto posto in vendita.

Nel caso di vendita e consegna dei vini di cui al precedente comma, si applica la reclusione fino a due anni o la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto venduto.

Art. 28.

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio con denominazione di origine « controllata » o « controllata e garantita », i vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto posto in vendita.

Nel caso di vendita e consegna dei vini di cui al precedente comma, si applica la reclusione fino a due anni e la multa da lire 30.000 a lire 150.000 per ogni ettolitro, o frazione di ettolitro, di prodotto venduto.

Art. 28-bis.

Alla contraffazione o alterazione del contrassegno di cui all'articolo 7, nonché alla introduzione nel territorio dello Stato, all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di contrassegni contraffatti o alterati, si applicano le disposizioni degli articoli 453, 454 e 455 del Codice penale; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 28-ter.

Chiunque fa uso di contrassegni contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 200.000.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque destina per il consumo vini con denominazione d'origine semplice oppure « controllata » o « controllata e garantita » in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 30.

Chiunque usa le denominazioni di origine, « controllata » o « controllata e garantita » per vini che non hanno i requisiti richiesti per l'uso di tali denominazioni premettendo le parole « tipo », « gusto », « uso », « sistema » e simili o impieghi maggiorativi, diminutivi od altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni, illustrazioni o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è punito con la reclusione sino a due mesi e con la multa sino a lire 500.000.

Le stesse pene si applicano anche quando le parole o le denominazioni alterate di cui al comma precedente sono poste sugli involucri, sugli imballaggi, sulle carte di commercio ed in genere sui mezzi pubblicitari.

Art. 31.

Chiunque adotta le denominazioni di origine « controllate » o « controllate e garantite » come « ragione sociale » o come « ditta » e ne fa uso, è punito con la ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La disposizione di cui al comma precedente si applicherà dopo un anno dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione delle denominazioni di origine.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque destina per il consumo vini con denominazione d'origine semplice oppure « controllata » o « controllata e garantita » in confezioni originali effettuate da terzi, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Art. 30.

Identico.

Art. 31.

Identico.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Art. 32.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al quarto comma dell'articolo 9, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 30.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro cui l'omessa denuncia si riferisce fino ad un massimo di lire 100.000.

Art. 33.

Il conduttore del vigneto che denuncia a termini dell'articolo 10 un quantitativo di uva superiore a quello effettivamente prodotto è punito con la ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni quintale o frazione di quintale denunciato in eccedenza.

Art. 34.

Le false registrazioni nei registri prescritti dall'articolo 12 sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 200 mila a lire 500.000.

Art. 35.

Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge sono punite con la ammenda da lire 10.000 a lire 200 mila.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Per le ditte già esistenti alla data di pubblicazione della presente legge è data facoltà al Ministro dell'agricoltura di concerto col Ministro dell'industria di consentire con propria determinazione il proseguimento dell'utilizzazione della vecchia denominazione o ragione sociale in etichette preventivamente approvate, con assoluto divieto all'azienda di utilizzare la denominazione, nel campo dei prodotti soggetti alla disciplina della presente legge in etichette non precedentemente approvate.

La determinazione di cui sopra è presa sentito il Comitato nazionale.

Art. 32.

Identico.

Art. 33.

Identico.

Art. 34.

Identico.

Art. 35.

Identico.

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

Art. 36.

Chi impedisce l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 25 della presente legge o, essendo ritenuto, si rifiuta di rilasciare la dichiarazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, o rilascia dichiarazioni inesatte è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Art. 37.

Le pene comminate nella presente legge non si applicano quando il fatto costituisce più grave reato.

Art. 38.

Trascorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, è vietato, nel commercio nella propaganda e nella pubblicità dei mosti e dei vini:

a) qualificare « classico » qualunque mosto o vino a cui tale qualifica non sia stata riconosciuta dai decreti ministeriali di attuazione della legge 10 luglio 1930, n. 1164, o dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 della presente legge;

b) attribuire, in qualsiasi modo, la qualifica di « disciplinato », o « regolamentato », o « controllato », o « garantito », o « delimitato » o simili ad un mosto o ad un vino o ad un territorio cui tale qualifica non spetti in base ad un decreto presidenziale emanato in forza della presente legge.

Per il prodotto confezionato in recipienti di capacità non superiore a 5 litri, già in commercio alla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni che precedono

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*)

Art. 36.

Identico.

Art. 37.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza su due giornali tra i più diffusi della Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico, e la confisca del prodotto, a chiunque esso appartenga; nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, può essere disposta la chiusura fino a 12 mesi dello stabilimento, cantina, magazzino di deposito.

Art. 38.

Identico.

Per il prodotto confezionato in recipienti di capacità non superiore a cinque litri già in commercio alla data di pubblicazione della presente legge, le disposizioni che precedono

(Segue: *Disegno di legge d'iniziativa governativa*)

si applicano a partire dal compimento del secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge.

La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la multa da lire 10 mila a lire 50.000 per ogni quintale o frazione di prodotto detenuto o venduto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Le norme della presente legge si applicano anche alle denominazioni di origine delle acquaviti naturali di vino e di vinaccia.

Art. 40.

Le norme della presente legge non si applicano al vino « Marsala » e al vino « Moscato Passito di Pantelleria » per i quali restano in vigore le disposizioni contenute nelle leggi 4 novembre 1950, n. 1069 e 1068.

(Segue: *Disegno di legge proposto dalla Commissione*).

si applicano a partire dalla data indicata nel disciplinare di produzione.

Identico.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39.

Le norme della presente legge si applicano anche alle denominazioni di origine dei mosti.

Art. 40.

Identico.

Art. 41.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 42.

I consorzi costituiti e funzionanti in forza dei provvedimenti precedenti sono sottoposti alle disposizioni della presente legge e saranno oggetto di particolari decreti presidenziali da valere come disciplinare per le denominazioni di origine in armonia alle norme dei precedenti articoli.